



CODICE
DI PROCEDURA
CIVILE

1859

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1456

II 900000770



REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

CAPO I.

Delle citazioni e degli atti relativi.

Art. 1.

Le citazioni davanti ai Giudici di Mandamento, eccettuato il caso contemplato dall'art. 75 del Codice di Procedura Civile, dovranno eseguirsi nei giorni e per le ore assegnati alle udienze pubbliche, salvo sempre il disposto dall'articolo 1143 del detto Codice.

Sarà però in facoltà del Giudice di udire le parti comparenti in qualunque ora dei giorni non festivi.

Art. 2.

Per le citazioni per biglietto contemplate nell'art. 52 del Codice di Procedura Civile, gli uscieri faranno relazione al Giudice anche verbalmente, e ne sarà fatta menzione nella sentenza che, in caso di contumacia del convenuto, sarà per emanare alla stabilita udienza, oppure nel foglio d'udienza, qualora la causa venga rinviata ad altro giorno.

Se la citazione per biglietto sarà stata fatta da un usciere residente fuori del Capo-luogo del Mandamento, l'usciere, ove ne sia richiesto, rimetterà alla parte interessata la sua relazione scritta in carta libera e sottoscritta per farne la esibizione al Giudice.

Art. 3.

I Capi d'Ufficio ed altri agenti che, a termini dell'articolo 58 del Codice di Procedura Civile, debbono rappresentare le Amministrazioni dello Stato, saranno, a seconda dei diversi rami di pubblico servizio, designati con decreto, che dovrà pubblicarsi nel giornale ufficiale del Regno e rimanere affisso nell'uditorio delle Corti, dei Tribunali e delle Giudicature.

Art. 4.

Prima di eseguire le citazioni ed altri atti giudiziali nelle fortezze e nei quartieri, l'uscieri dovrà farne avvertito il Comandante del luogo e del Corpo ivi stanziato.

Art. 5.

Gli atti di citazione ed altri atti riflettenti gli stranieri ed i nazionali stabiliti all'estero od i militari in attività di servizio che, a termini degli articoli 62 e 63 del Codice di Procedura Civile debbonsi dal Ministero Pubblico trasmettere al Ministero degli Affari Esteri od ai Ministeri di Guerra o di Marina, saranno accompagnati da una nota scritta in carattere chiaro che contenga:

1.° L'indicazione del Tribunale innanzi cui la persona citata debbe comparire, o da cui emanò l'atto da intimarsi;

2.° Il nome, cognome e residenza della parte istante e della persona o persone cui l'atto è diretto, e; se trattasi di militare, con designazione del Corpo cui è il medesimo addetto, con quelle maggiori indicazioni che sieno a notizia della parte istante e che valgano a facilitare la ricerca delle persone a cui la citazione o l'atto deve essere significato.

Non sarà consegnata alcuna copia di atti al Pubblico Ministero senza le avanti accennate indicazioni, ed il medesimo ricevendo l'atto e prima di trasmetterlo al Ministero degli Affari Esteri od a quello di Guerra o di Marina potrà farsi dare dall'uscieri o dalla parte istante tutti gli ulteriori necessari schiarimenti.

Art. 6.

Il termine per comparire in giudizio stabilito dall'articolo 70 del Codice di Procedura Civile per le isole di Sardegna e di Capraia è applicabile eziandio alle isole marittime che fanno parte delle nuove Province dello Stato.

CAPO II.

*Delle udienze dei Giudici di Mandamento,
e della comparizione delle parti.*

Art. 7.

I Giudici di Mandamento dovranno attendere in tutti i giorni non festivi, nel luogo destinato al loro Tribunale, alle varie incumbenze del loro ufficio, e daranno nel corso della settimana per la spedizione degli affari civili quel numero di udienze pubbliche che sarà necessario.

Quanto al numero delle udienze ed alla designazione dei giorni della settimana in cui avranno luogo, ed in tutto che riguarda l'ordine del servizio, essi dovranno conformarsi alle istruzioni che saranno loro compartite dai Procuratori del Re.

Art. 8.

Nella sala d'udienza della Giudicatura rimarrà di continuo affissa per cura del Segretario una tabella indicativa dei giorni stabiliti per le ordinarie udienze pubbliche, e del relativo orario.

Art. 9.

Non potranno i Giudici di Mandamento rimandare d'ufficio le parti ad altro giorno, e por fine all'udienza pubblica, se vi saranno affari da spedire, senzachè la medesima abbia durato per più di cinque ore.

Art. 10.

In ogni Giudicatura si terrà un registro ossia foglio d'udienza sul quale si noterà in forma di verbale:

1.° L'ora in cui siasi dato principio all'udienza;

2.° Il nome e cognome del Giudice, del Vice-Giudice o del Giudice del Mandamento più vicino che tiene l'udienza e del Segretario, Sotto-Segretario o Segretario assunto che presta la sua assistenza, facendo risultare dell'impedimento o dell'assenza dei titolari, qualora l'udienza non fosse tenuta o l'assistenza non fosse prestata dai medesimi;

3.° Gli affari trattati nel corso dell'udienza con relazione al registro dei verbali prescritto dall'art. 149 del presente Regolamento;

4.° I provvedimenti d'istruttoria previsti dall'art. 86 del Codice di Procedura Civile, coll'indicazione se la loro pubblicazione fu fatta in presenza di tutte le parti od in assenza di alcuna di esse, ogni incidente dell'udienza, e tutti i provvedimenti ed atti dei quali la Legge ed i Regolamenti prescrivono o possa esser necessario ne venga fatta menzione in questo registro;

5.° L'ora in che siasi posto termine all'udienza.

Il verbale sarà immediatamente firmato dal Giudice e dal Segretario o da chi ne farà le veci.

Art. 11.

Il registro o foglio d'udienza sarà in carta libera a carico del Segretario, senzachè abbia a cagionare alcuna spesa alle parti contendenti.

Esso registro, prima di essere messo in uso, sarà vidimato in margine di ciascun foglio dal Procuratore del Re, o da un suo Sostituto a ciò commesso.

Il vidimante noterà sull'ultimo foglio, in tutte lettere, il numero dei fogli onde conterà il registro.

Art. 12.

Ove per mancanza o per impedimento del Giudice e del Vice-Giudice di un Mandamento sia chiamato, a termini dell'articolo 25 della legge 13 novembre 1859 (n.° 3781), a farne

le veci il Giudice del Mandamento più vicino nel distretto del Tribunale di Circondario, il Segretario ne informerà immediatamente il Procuratore del Re, il quale fisserà i giorni della settimana, nei quali il Giudice viciniore andrà a sedere nella Giudicatura rimasta vacante.

In caso d'urgenza, il Giudice viciniore, a cui il Segretario manderà avviso della mancanza od impedimento del Giudice e del Vice-Giudice, darà senza attendere gli ordini del Procuratore del Re, anche dal proprio Tribunale, i provvedimenti richiesti.

Art. 13.

Se all'udienza determinata nella citazione alcuna delle parti comparirà per mezzo di un Procuratore non munito di mandato generale *ad negotia* e non avente veruna delle qualità indicate nell'art. 77 del Codice di Procedura Civile, ed il Giudice stimerà conveniente di non ammettere tale Procuratore, egli rinvierà la causa ad altra udienza ed ordinerà alla parte rappresentata di comparire o personalmente, o per mezzo di Procuratore generale, od anche per mezzo di Procuratore speciale che abbia i requisiti prescritti dal succitato articolo, salva la facoltà di cui nel successivo articolo 78, ove la parte rappresentata risieda nel Comune o nel Mandamento.

Il Procuratore dovrà sempre render avvertito il mandante a norma dell'art. 78 del Codice di Procedura Civile, e tanto del rinvio che dell'ordine suddetto sarà fatta menzione nel foglio d'udienza.

Art. 14.

Gli Avvocati, Procuratori, Sostituiti Procuratori, Notai esercenti e le persone che per vincolo di parentela sono ammesse a rappresentare le parti avanti i Giudici di Mandamento per procura speciale, dovranno, se richiesti, giustificare le rispettive loro qualità; in difetto, il Giudice provvederà a norma dell'articolo precedente.

Art. 15.

I Giudici di Mandamento, nel caso previsto dall'art. 78 del Codice di Procedura Civile, avvertiranno di ordinare la comparizione personale delle parti, semprechè la loro presenza possa giovare allo scoprimento della verità, od agevolare un amichevole componimento.

Art. 16.

Gli scritti, che a termini dell'art. 79 del Codice di Procedura Civile le parti possono presentare al Giudice, debbono essere chiari e concisi.

In caso diverso essi non saranno ammessi in tassa, e se la parte che li presenta è rappresentata da un Procuratore, potrà questi esser condannato in proprio alle maggiori spese causate da tali scritti.

Art. 17.

Quando le parti comparse all'udienza non presentano alcuno scritto, ma facendo uso della facoltà accordata dall'art. 79 del Codice di Procedura Civile espongono verbalmente le loro ragioni, se ne farà constare, ove non riesca la conciliazione, per mezzo di verbale, giusta quanto è prescritto all'art. 81 dello stesso Codice.

Questi verbali, quando il Giudice non gli scriva egli stesso, saranno da esso dettati al Segretario, od a chi ne fa le veci.

Essi saranno scritti successivamente per ordine numerico progressivo su apposito registro, vidimato a norma dell'art. 11 del presente Regolamento dal Procuratore del Re, senza distinzione del valore o della qualità della causa.

Lo stesso registro servirà pure pei verbali di conciliazione, di cui all'art. 80 di detto Codice.

Rilevandosi qualche errore nell'enunciazione del numero progressivo di detti verbali e provvedimenti, il Segretario ne farà la rettificazione in margine.

La nota per cui sarà operata tale rettificazione sarà vidimata dal Giudice.

Art. 18.

Nelle udienze pubbliche destinate alle materie civili, i Giudici di Mandamento spediranno in primo luogo le cause per le quali, a tenore dell'art. 75 del Codice di Procedura Civile, avranno permessa la citazione a breve termine; secondariamente le cause per le quali ebbe luogo la citazione per biglietto; quindi quelle già rinviate dalle precedenti udienze; ed in ultimo le altre tutte che potranno spedirsi.

Art. 19.

Se alla prima udienza fissata nella citazione il Giudice, qualunque siane il motivo, non potrà udire le parti, darà atto alle medesime, se presenti, della loro comparizione, e rimanderà la causa all'udienza immediatamente successiva.

Si farà menzione del rinvio nel foglio d'udienza; e basterà tale menzione perchè nella seguente udienza venga dichiarata la contumacia della parte che non fosse per comparire.

Anche per le cause già rimandate da altre udienze, se per mancanza di tempo non potrà aver luogo la trattazione delle medesime, basterà che si faccia menzione nel foglio d'udienza del nuovo rinvio, e le parti saranno tenute di comparire alla udienza successiva senzachè faccia mestieri di nuova citazione.

Dovrà però evitarsi ogni inutile rinvio, ed ove alcuna delle parti vi abbia dato causa colle sue tardive deduzioni o produzioni od in altro simile modo, essa sarà condannata nelle spese del rinvio.

Art. 20.

La contumacia sarà dichiarata in fine dell'udienza, e non mai prima che sia trascorsa un' ora dall'apertura della medesima o dall'ora indicata nella citazione.

Nelle cause già state rimandate potrà sempre la contumacia dichiararsi dopo un' ora dall'apertura dell'udienza pubblica.

Art. 21.

Quando non sia possibile al Giudice di pronunciare la sentenza alla stessa udienza, e sia così il caso di fissare per la prolazione della medesima altra udienza, giusta il disposto dall'art. 82 del Codice di Procedura Civile, dovrà ordinare la distribuzione degli atti e documenti a mani del Segretario da seguire non più tardi del giorno seguente.

Omettendo alcuna delle parti di far tale distribuzione, la sentenza sarà pronunciata sulle carte e titoli che saranno stati rimessi dall'altra parte.

Ove poi nessuna delle parti si curi di far la prescritta distribuzione, la causa si avrà per abbandonata, e non potrà esser ripresa che con nuova citazione.

Art. 22.

Le sentenze saranno tutte indistintamente intestate in nome del Re, giusta il prescritto dall'art. 223 del Codice di Procedura Civile e dall'art. 99 del presente Regolamento, e scritte su distinti fogli e conservate in apposito registro.

Art. 23.

Il Segretario stenderà in calce od in margine della sentenza certificato della pubblicazione di essa con menzione della parte o delle parti presenti.

CAPO III.

Del modo di procedere davanti ai Tribunali di Circondario, e dinanzi a quelli di commercio.

SEZIONE I.

Dell'istruttoria.

Art. 24.

Nella segreteria del Tribunale di Circondario si terrà un registro sul quale il Segretario darà atto ai Procuratori delle

parti della loro comparizione e del deposito che faranno della copia del loro mandato e dei documenti, o della copia di essi, a tenore degli articoli 143, 144, 473 e 474 del Codice di Procedura Civile.

Il Segretario, in seguito all'esibizione che gli verrà fatta o dell'originale atto di citazione, o della copia di esso, noterà su questo registro il nome e cognome del Procuratore comparante, il nome, cognome e residenza della parte attrice o convenuta da esso rappresentata, la data ed il rogito del mandato, la data dell'atto di citazione, quella dell'intimazione, ed il nome e cognome dell'usciera che l'avrà eseguita.

Quanto ai documenti prodotti, il Segretario si rapporterà alla pagina del registro *delle produzioni* ove saranno specificamente descritti.

Per le comparizioni e per le produzioni, il Segretario avrà facoltà di tenere anche un solo registro, purchè in esso contengansi tutte le prescritte indicazioni.

Art. 25.

Ogni cedola che si presenterà nel corso dell'istruttoria porterà in capo la designazione dell'Autorità giudiziaria avanti la quale si istruisce la causa, la natura di essa, se cioè ordinaria, sommaria o commerciale, il nome, cognome, e residenza delle parti, il nome e cognome dei rispettivi loro Procuratori, la qualità di attore, convenuto, evocato in garanzia, od intervenuto in causa, e quelle altre indicazioni che sieno richieste da leggi speciali.

Art. 26.

In ogni Tribunale vi sarà un Giudice commesso destinato a coadiuvare o surrogare il Presidente per la risoluzione degli incidenti di mera istruttoria.

Essendo il Tribunale diviso in due o più sezioni vi sarà un Giudice commesso per ogni sezione incaricata, o esclusivamente delle cause civili, o promiscuamente delle medesime, e degli affari correzionali.

Art. 27.

Nei Tribunali divisi in più sezioni, poichè avrà avuto luogo il deposito prescritto dagli articoli 143, 144, 473 e 474 del Codice di Procedura Civile, il Presidente sull'istanza della parte più diligente assegnerà la causa per l'istruttoria ad una delle sezioni, avvertendo che gli affari siano tra le medesime sezioni equamente compartiti.

L'istanza predetta sarà verbalmente fatta con la remissione degli atti dell'iniziata causa al Segretario per essere rassegnati al Presidente, il quale provvederà mediante una semplice annotazione sugli atti stessi da lui firmata. Il Segretario ne terrà memoria in apposito registro.

Tale provvedimento del Presidente sarà a diligenza del Procuratore istante immediatamente significato per mezzo di biglietto in carta libera al Procuratore della parte contraria.

Art. 28.

Spetterà al Presidente, od al Vice-Presidente, o per essi, se non vi potranno attendere, al Giudice commesso della sezione a cui sarà stata assegnata la causa, il dare i provvedimenti d'istruttoria, ed alla sezione stessa il pronunciare sui richiami proposti contro tali provvedimenti.

Art. 29.

I Giudici del Tribunale presteranno per turno di settimana il servizio di Giudice commesso secondo le disposizioni a darsi dal Presidente o dal Vice-Presidente della sezione.

Art. 30.

Il Presidente ed i Vice-Presidenti, o per essi i Giudici commessi delle rispettive sezioni, daranno ordinariamente due udienze in ogni settimana in quella sala del Tribunale che sarà all'uopo destinata, oltre alle straordinarie da concedersi nei casi d'urgenza.

Nell'albo del Tribunale si terrà affissa per cura del Segretario una tabella indicante il nome del Giudice commesso

di settimana per ciascuna sezione, i giorni e le ore stabilite per le udienze d'istruttoria.

Art. 31.

Il Giudice che avrà fissato monizione per la comparizione delle parti affine di procedere ad incumbenti d'istruttoria li condurrà a compimento, quand' anche non fosse più Giudice commesso di settimana, salvo il caso di assenza o di impedimento, e salvochè abbia cessato di appartenere alla sezione

Art. 32.

Quando vi sarà un Giudice specialmente commesso dal Tribunale per qualche operazione riguardante l'istruttoria, finchè la stessa operazione non sia compiuta, gli altri incidenti di mera istruttoria che possano eccitarsi, ed i provvedimenti di urgenza che occorra di dare, si proporranno all'uopo avanti lo stesso Giudice commesso.

Art. 33.

Se il Presidente od il Giudice commesso, uditi i Procuratori delle parti, stimerà opportuno di esaminare prima gli atti, potrà differire il suo provvedimento al più tardi al giorno seguente. In tale caso i Procuratori delle parti lasceranno i loro atti a mani del Segretario, dal quale verranno loro restituiti tosto dopo emanato il provvedimento.

Art. 34.

I provvedimenti del Presidente e del Giudice commesso conterranno:

- 1.° Il nome, cognome e residenza delle parti col nome e cognome dei rispettivi loro Procuratori;
- 2.° Il tenore delle istanze e delle opposizioni sulle quali verterà il provvedimento;
- 3.° Il dispositivo;
- 4.° L'indicazione se il provvedimento sia emanato in presenza od in assenza dei Procuratori delle parti.

Art. 35.

Nel caso in cui i provvedimenti d'istruttoria debbano, a termini dell'art. 226 del Codice di Procedura Civile, notificarsi per non esser emanati in presenza dei Procuratori, stati debitamente citati, sopporteranno questi in proprio la spesa della copia e della notificazione della medesima, e vi saranno ingiunti con lo stesso provvedimento.

Art. 36.

Se alcuna delle parti vorrà richiamarsi contro il provvedimento del Presidente o del Giudice commesso, od opporsi al medesimo, nel giorno successivo a quello dell'emanazione, o della notificazione del provvedimento nel caso previsto dall'articolo precedente del presente Regolamento, rimetterà al Segretario l'originale della cedola contenente il richiamo o l'opposizione.

Il Presidente od il Giudice commesso, con una semplice annotazione scritta in calce all'originale della cedola, fisserà l'udienza del Tribunale, avanti cui le parti dovranno comparire per la decisione dell'incidente in via sommaria.

Il Procuratore, che avrà fatto il richiamo o l'opposizione, dovrà curare la significazione della cedola, e dell'annotazione portante fissazione dell'udienza al Procuratore della parte contraria.

Tale significazione avrà luogo nel giorno stesso, od in quello successivo, e non essendovi un tale intervallo, prima della stabilita udienza.

Art. 37.

Tutte le cause dovranno iscriversi nel *ruolo generale di spedizione*.

Quelle istruite in modo ordinario o sommario semplice vi saranno iscritte nei casi contemplati dagli articoli 157, 477 e 482 del Codice di Procedura Civile ad istanza della parte più diligente. Lo stesso avrà luogo per gli incidenti che a tenore

degli articoli 173 e 490 del medesimo Codice debbonsi proporre e decidere in via sommaria.

Le cause sommarie, per le quali dall'articolo 497 di esso Codice o da altre disposizioni del medesimo è prescritta la citazione o rimessione delle parti a determinata udienza, dovranno iscriversi d'ufficio dal Segretario tostochè le parti od alcuna di esse avrà eseguito il deposito delle sue conclusioni, o nel corso dell'udienza, od immediatamente dopo alla medesima.

Saranno parimenti iscritte d'ufficio dal Segretario le cause che debbono spedirsi sulla relazione del Giudice commesso, e quelle per le quali la iscrizione è prescritta dall'art. 501 di detto Codice.

Art. 38.

Il ruolo generale di spedizione prescritto dall'art. 158 del Codice di Procedura Civile conterrà in distinte colonne le seguenti indicazioni:

- 1.° Il numero d'iscrizione di ciascuna causa;
- 2.° La data dell'iscrizione;
- 3.° Il nome, cognome e residenza di ciascuna delle parti, ed il nome e cognome dei rispettivi loro Procuratori;
- 4.° Il nome e cognome del Procuratore instante per la iscrizione;
- 5.° La data dell'atto introduttivo dell'istanza, e dell'ultimo atto dell'istruttoria;
- 6.° L'oggetto della causa, e trattandosi di causa d'appellazione, la data della sentenza appellata e la menzione dell'Autorità giudiziaria che l'avrà profferita;
- 7.° La data del giorno in cui la iscrizione a ruolo sarà stata significata per cura del Procuratore instante al Procuratore della parte contraria;
- 8.° La data della sentenza emanata in seguito all'iscrizione a ruolo, o del provvedimento, o della cedola di risposta per cui ebbe luogo la cancellazione.

Vi sarà pure una colonna per le osservazioni a cui darà luogo l'iscrizione. In essa colonna dovrà specialmente notarsi se la causa cada nel novero di quelle per cui, a tenore dell'art. 184 di detto Codice, sia necessaria la comunicazione al Ministero pubblico.

Art. 39.

Per ottenere l'iscrizione a ruolo il Procuratore instante presenterà al Segretario gli atti della causa insieme con una nota estesa sugli stessi atti, da lui firmata, e portante le indicazioni richieste ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente.

Se la causa dovrà essere comunicata al Ministero Pubblico, a mente dell'art. 184 di detto Codice, il Procuratore instante ne farà la dichiarazione specificando nella sua nota il motivo per cui tale comunicazione sarà necessaria, ed uniformandosi quanto alle cause sommarie semplici al disposto dall'art. 478 del Codice di Procedura Civile.

Eseguita l'iscrizione, il Segretario ne spedirà certificato sugli atti.

Art. 40.

Nelle cause ordinarie il Procuratore che avrà ottenuta l'iscrizione della causa a ruolo dovrà, nel termine di giorni due, curarne la notificazione al Procuratore della parte contraria.

La notificazione sarà fatta con biglietto in carta libera da un usciere che ne scriverà la relazione sugli atti.

Il Procuratore instante esibirà tale relazione al Segretario che ne piglierà nota nell'apposita colonna del ruolo di spedizione.

In ogni settimana il Segretario rimetterà al Pubblico Ministero una nota delle cause la cui iscrizione a ruolo non sia stata notificata nel prescritto termine per promuovere gli opportuni provvedimenti.

Art. 41.

L'iscrizione nel ruolo di spedizione dovrà rinnovarsi dopochè

in seguito alla prima iscrizione sarà emanata una sentenza interlocutoria o provvisoria, quando la causa si troverà nuovamente in istato di essere recata a decisione.

Il semplice rinvio da un' udienza ad altra non rende necessaria una nuova iscrizione a ruolo.

Nei giudizi sommari ad udienza fissa il provvedimento che ordina soltanto la comunicazione od il deposito di documenti non rende necessaria una nuova iscrizione a ruolo.

Ogni nuova iscrizione deve essere notificata a norma dell'articolo precedente.

Art. 42.

Nelle cause per cui si richiede il voto del Pubblico Ministero, appena saranno emanate le conclusioni scritte e depositate nella segreteria, il Segretario ne darà avviso alle parti affinché non solo l'attore, ma anche le altre parti possano levarne copia, ed unirla ai loro atti.

Art. 43.

Dal ruolo di spedizione verranno dal Segretario, sotto la direzione del Presidente, estratte le cause contumaciali, quelle che a termini di legge debbono decidersi in via sommaria, e quelle ancora da spedirsi sulla relazione del Giudice commesso; e di tali cause si formerà un ruolo particolare, serbato fra di esse l'ordine numerico del ruolo generale che vi sarà indicato in apposita colonna.

Le cause dichiarate d'urgenza saranno ugualmente comprese nel ruolo particolare.

Art. 44.

Il Presidente nel fare estrarre dal ruolo generale, a termini dell'art. 165 del Codice di Procedura Civile, e per l'effetto ivi contemplato, le cause da spedirsi dopo otto giorni, potrà comprendere in simile estratto, che sarà chiamato *ruolo d'udienza*, un numero tale di cause che possa bastare a più udienze successive.

Nell'estratto del ruolo contemplato nel presente articolo si noteranno in apposita colonna quelle in cui il Pubblico Ministero sarà sentito nelle sue conclusioni.

Una copia del ruolo d'udienza sarà dal Segretario rimessa al Pubblico Ministero.

Pubblicato ed affisso il ruolo a termini dell'articolo 165 del Codice di Procedura Civile, sarà cura dei Procuratori di indicare tosto al Segretario quelle fra le cause che si fossero già transatte od altrimenti terminate, od in cui già si fossero iniziati trattati d'accordo.

Art. 45.

Essendo il Tribunale diviso in più sezioni, ognuna di esse avrà il suo ruolo d'udienza.

Il Presidente, o chi ne farà le veci, farà comporre i detti ruoli particolari d'udienza, procurando possibilmente che la distribuzione delle cause fra le varie sezioni sia fatta in modo che quelle anteriormente iscritte non restino precedute nella decisione dalle altre di posteriore iscrizione.

Nelle cause in cui già sia emanata una sentenza interlocutoria o provvisoria, il Presidente procurerà ancora che nella formazione dei ruoli d'udienza esse restino preferibilmente assegnate a quella sezione in cui seggano i Giudici intervenuti alla prolazione della precedente sentenza.

Art. 46.

Il Presidente farà pure estrarre dal ruolo particolare delle cause contumaciali, di urgenza, sommarie semplici e sommarie ad udienza fissa di cui nell'art. 43 del presente Regolamento, quelle di cui il Tribunale o le varie sezioni di esso avranno ad occuparsi rispettivamente nell'udienza della settimana destinata alla spedizione di simili cause.

Il ruolo d'udienza per le cause contumaciali, sommarie e d'urgenza basterà che sia affisso nell'albo del Tribunale coll'intervallo di tre giorni prima di quello stabilito per la spedizione delle medesime.

Art. 47.

Se alcuna delle parti insterà che per ragione di connessità e di litispendenza due cause vertenti avanti lo stesso Tribunale sieno unite e simultaneamente decise, l'unione potrà essere ordinata dal Presidente, udite tutte le parti dell'una e dell'altra causa.

Ordinata l'unione, se amendue le cause si troveranno già iscritte a ruolo, la spedizione delle medesime avrà luogo seguendo l'ordine della prima iscrizione.

Il Presidente potrà anche, senza prescrivere espressamente l'unione, ordinare, secondo le circostanze, che amendue le cause sieno chiamate alla stessa udienza, affinchè il Tribunale possa giudicare della connessione delle medesime.

In tale caso il Tribunale potrà, se vi sarà luogo, pronunciare l'unione, e decidere amendue le cause con un solo giudicato.

Art. 48.

La parte che fece iscrivere la causa a ruolo di spedizione, qualora risponda allo scritto presentato dalla parte contraria nel caso previsto dall'art. 157 del Codice di Procedura Civile, e non ne contenda l'ammissibilità, dovrà, prima di far notificare la sua cedola di risposta, presentarla alla segreteria.

Il Segretario farà seguire sul ruolo generale di spedizione e sulla cedola stessa l'occorrente annotazione di cancellazione, la quale dovrà pure esser trascritta sulle copie da intimarsi.

La suddetta cedola di risposta, ove non siasi presentata alla segreteria e manchi della prescritta annotazione di cancellazione, si considererà come non esistente negli atti, e starà ferma l'iscrizione della causa a ruolo di spedizione.

Art. 49.

Il Presidente potrà ordinare la cancellazione dal ruolo delle cause che vi sieno state iscritte fuori dei casi e dei termini contemplati dal Codice di Procedura Civile, ed anche di quelle la cui iscrizione non sia stata notificata entro il termine stabilito dall'art. 40 del presente Regolamento.

Art. 50.

La causa sarà cancellata dal ruolo se tutte le parti, o per esse i loro Procuratori, avranno dichiarato che la medesima sia stata transatta, o che, per esservi trattati d'accordo, se ne voglia sospendere la decisione.

La dichiarazione delle parti o dei loro Procuratori sarà fatta al Segretario, scritta nella colonna delle osservazioni del ruolo di spedizione, e firmata dagli stessi dichiaranti.

Art. 51.

L'atto conclusionale che le parti, a mente dell'art. 159 del Codice di Procedura Civile, faranno intimare, oltre i requisiti prescritti nell'art. 25 del presente Regolamento per tutte le cedole, dovrà contenere:

- 1.° Le conclusioni chiaramente formulate, ed il tenore degli incumbenti di cui si chiede l'ammissione;
- 2.° Un cenno del soggetto della controversia;
- 3.° Una succinta esposizione dei motivi di diritto e di fatto a cui le stesse conclusioni sono appoggiate.

In margine dell'atto conclusionale i Procuratori noteranno la data dell'atto di citazione o delle cedole da cui le formulate conclusioni e gli incumbenti siensi desunti, col richiamo al numero delle pagine in cui sono tenorizzate.

Art. 52.

La disposizione dell'art. 159 del Codice di Procedura Civile non essendo applicabile alle questioni incidentali che debbono proporsi e decidersi in via sommaria ad udienza determinata, la cedola contenente la proposta dell'incidente e quella responsiva, dovranno avere tutti i requisiti prescritti dall'articolo precedente sino al numero 3 inclusivamente, senza che possano ammettersi in tassa maggiori atti.

Art. 53.

Seguita l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 173 del Codice di Procedura Civile, il Presidente, sulla presentazione che gli

verrà fatta degli atti della causa, fisserà con semplice annotazione su di essi l'udienza a cui verrà recato l'incidente, ed il provvedimento sarà tosto notificato al Procuratore dell'altra parte con biglietto in carta libera.

Art. 54.

Nelle cause ordinarie e sommarie semplici, tre giorni almeno prima dell'udienza stabilita per la spedizione della causa, i Procuratori delle parti rimetteranno una copia in carta libera delle loro conclusioni alla segreteria del Tribunale.

Il Presidente potrà, quando lo stimi utile, ordinare che una copia delle stesse conclusioni sia ugualmente distribuita a ciascun Giudice della sezione.

Potrà eziandio ordinare ai Procuratori delle parti di rimettere alla segreteria due giorni prima dell'udienza i loro atti con le rispettive produzioni, e commetterne preventivamente l'esame ad uno dei Giudici.

Gli atti e le produzioni dovranno quindi restituirsi ai Procuratori primachè la causa sia chiamata.

Art. 55.

Nelle cause sommarie ad udienza fissa le parti, nel rimettere alla segreteria il loro atto conclusionale, vi uniranno una copia del medesimo in carta bollata da comunicarsi alla parte contraria ove compaia all'udienza, ed una copia di esso in carta libera ad uso del Presidente; e trattandosi di una causa in cui debba sentirsi il Ministero Pubblico, ne rimetteranno pure un'altra copia in carta libera ad uso del medesimo.

Se compariranno all'udienza varie persone rappresentate da diversi Procuratori, la copia in carta bollata dell'atto conclusionale resterà depositata nella segreteria per esserne data visione a ciascuna delle parti interessate, od ai loro Procuratori.

Art. 56.

Nei giudizi sommari, ove sia ammessa la prova testimoniale, se fuvvi opposizione senzachè la parte opponente abbia formu-

lati articoli per la prova contraria, il Tribunale, nel prefiggere a norma dell'articolo 488 del Codice di Procedura Civile il termine per le notificazioni, prefiggerà ancora il termine entro cui la parte stessa potrà usare della facoltà di dedurre in materia contraria.

Nel caso di opposizione agli articoli in materia contraria, l'incidente sarà deciso prima che sia incominciato l'esame.

Non essendovi opposizione, si procederà all'esame od all'udienza del Tribunale od avanti il Giudice commesso sui rispettivi articoli di prova.

Il termine per le notificazioni anzidette decorrerà per l'una e per l'altra parte dalla scadenza di quello fissato per fare le deduzioni in materia contraria, e nel caso di opposizione a questa, dalla notificazione della sentenza che avrà pronunciato sull'incidente, in conformità del disposto dall'articolo 293 ultimo alinea del Codice di Procedura Civile.

Art. 57.

Nei giudizi sommari semplici l'istante per la dichiarazione di contumacia deve giustificare con certificato del Segretario l'adempimento dal suo canto, e l'inadempimento dal canto della parte contraria del disposto dagli articoli 53, 473 e 474 del Codice di Procedura Civile. La non comparizione all'udienza del Procuratore che fece fede di mandato non autorizza la dichiarazione di contumacia della parte da lui rappresentata.

Nei giudizi sommari ad udienza fissa l'istante per la dichiarazione di contumacia deve giustificare di aver adempito dal canto suo al disposto degli articoli 53, 497 e 499 di detto Codice.

In fine dell'udienza, e non mai prima che sia trascorsa un'ora dall'apertura della medesima, l'Usciere di servizio chiamerà ad alta voce nell'uditorio se non vi sia chi rappresenti la parte non comparsa; e non essendovi chi risponda alla chiamata, il Tribunale darà atto alla parte comparsa della contumacia della parte contraria.

Art. 58.

La deputazione dell'Usciere per la notificazione della sentenza contumaciale sarà fatta, o direttamente dal Tribunale, o dal Presidente o Giudice commesso nei casi previsti dall'articolo 228 del Codice di Procedura Civile, o mediante delegazione al Giudice del luogo ove il contumace ha la sua residenza od il suo domicilio.

Questa deputazione ove sia posteriore alla sentenza contumaciale sarà fatta con semplice decreto scritto in calce alla copia della stessa sentenza.

Art. 59.

Il contumace sia attore che convenuto, il quale vorrà essere sentito prima che la sentenza definitiva sia pubblicata, dovrà costituire il suo Procuratore, rimettere al Segretario la copia del mandato e gli originali o le copie dei documenti offerti in comunicazione o visione, e rifondere le spese come è prescritto dall'art. 237 del Codice di Procedura Civile.

Nei giudizi ordinari e sommari semplici egli farà notificare la sua cedola al Procuratore della parte contraria, il quale gli curerà pari notificazione della cedola che avesse anch'egli presentata. Nel caso che la causa già fosse stata discussa all'udienza del Tribunale, il contumace dovrà presentare la sua cedola coll'atto di notificazione al Presidente del Tribunale, il quale, con suo decreto in calce od in margine di detta cedola, sospenderà la prolazione della sentenza, ed il giudizio s'intenderà riaperto.

Nei giudizi sommari ad udienza fissa il contumace, che vorrà essere sentito, rimetterà la sua cedola al Segretario, il quale la presenterà immediatamente al Presidente da cui, mediante decreto scritto in margine od in calce della medesima, si fisserà la nuova udienza a cui dovranno comparire le parti.

Il Segretario comunicherà al Procuratore della parte, che avrà dimandata la dichiarazione di contumacia, la copia della

cedola dell'altra parte che vorrà essere sentita, e trascriverà sulla stessa copia il decreto del Presidente per cui sarà fissata la nuova udienza; comunicherà parimenti al Procuratore della parte che viene a purgare la contumacia la copia delle conclusioni della parte primamente comparsa.

SEZIONE II.

Delle udienze.

Art. 60.

I Tribunali di Circondario terranno il numero delle sedute necessario per la spedizione delle cause. Le sedute dovranno essere almeno quattro ogni settimana.

Una parte d'ogni seduta sarà destinata all'udienza pubblica che non durerà meno di tre ore, non computato il tempo che il Tribunale consumerà nelle deliberazioni da prendersi in camera di consiglio, e nella votazione delle sentenze.

L'udienza pubblica dovrà sempre incominciare all'ora precisa indicata nella tabella di cui nell'art. 66 del presente Regolamento.

Art. 61.

Quando vi saranno affari in ritardo o sienvi cause d'urgenza, o la trattazione delle quali, attesa la loro gravità, richiegga maggior tempo, il Tribunale d'ufficio o sulla richiesta del Pubblico Ministero dovrà aumentare il numero delle udienze prima fissato.

Saranno reputate in ritardo le cause iscritte a ruolo da più di tre mesi.

Il Procuratore del Re dovrà immediatamente informare il Procuratore Generale di ogni provvedimento emanato per quest'oggetto.

Art. 62.

Le assemblee generali non potranno in nessun caso sospen-

dere la spedizione degli affari, e qualora siano tenute nei giorni destinati alle udienze, queste dovranno cioè non di meno durare per tutto il tempo determinato dall'art. 60 del presente Regolamento.

Art. 63.

In ogni settimana si terrà un'udienza principalmente destinata:

- 1.° Alla decisione degli incidenti spettanti all'istruttoria, pei quali il Presidente od il Giudice commesso avrà rimesse le parti davanti al Tribunale;
- 2.° Alla spedizione delle cause sommarie ad udienza fissa;
- 3.° Alla spedizione delle cause dichiarate d'urgenza, e di quelle per cui vi fu rimessione ad udienza determinata;
- 4.° Alla spedizione delle cause sommarie semplici;
- 5.° Alla spedizione delle cause contumaciali;
- 6.° Alla spedizione delle cause già rinviate in precedenti udienze nell'ordine sovra menzionato.

Se nel giorno fissato non vi fosse udienza, la causa s'intenderà rimandata al primo giorno immediatamente successivo di udienza.

Il Tribunale avrà pure facoltà di continuare, secondo le circostanze, alla stessa successiva udienza la spedizione delle cause che non poterono spedirsi in quella come sovra fissata.

Art. 64.

Nelle altre udienze della settimana avrà luogo la spedizione delle cause instrutte nel modo ordinario.

Dovranno tuttavia spedirsi nelle stesse udienze, preferibilmente alle ordinarie, le cause nelle quali vi sarà stata citazione, a tenore dell'art. 497 del Codice di Procedura Civile, e le altre sommarie semplici o dichiarate d'urgenza, che dal Presidente si fossero aggiunte al ruolo della medesima udienza.

Nei Tribunali nei quali soprabbondassero le cause sommarie, il Presidente provvederà acciocchè la loro spedizione non soffra ritardo in concorso delle cause ordinarie.

Art. 65.

Se il Tribunale sarà diviso in più sezioni, la disposizione dell'articolo precedente sarà comune a ciascuna delle sezioni incaricate, o esclusivamente degli affari civili, o promiscuamente degli affari civili e correzionali.

Una delle sezioni potrà essere specialmente incaricata della spedizione delle cause sommarie semplici o sommarie ad udienza fissa.

Le varie sezioni del Tribunale saranno eziandio incaricate dal Presidente della spedizione di dette cause, ove il loro numero lo esiga.

Art. 66.

Nell'albo del Tribunale si terrà continuamente affissa per cura del Segretario una tabella indicante i giorni della settimana destinati alle udienze pubbliche e l'orario delle medesime. In questa tabella sarà pure indicato il giorno specialmente destinato alla spedizione delle cause enumerate nell'art. 63 del presente Regolamento.

Se il Tribunale sarà diviso in più sezioni, vi sarà pure indicata quella di esse avanti cui dovranno recarsi le cause contemplate nel primo alinea dell'articolo precedente.

Copia di tale tabella sarà rimessa al Procuratore del Re, e ne verrà mandata anche una copia a ciascun Ufficio di Giudicatura del Circondario per rimanervi affissa nella sala di udienza.

Art. 67.

La domanda perchè una causa sia dichiarata d'urgenza debbe farsi, dopo l'iscrizione della medesima nel ruolo di spedizione, mediante ricorso al Presidente.

Il decreto del Presidente, od ammetta, o rigetti la domanda, sarà motivato.

Art. 68.

Per ogni Tribunale o sezione di esso si terrà un registro

intitolato *Foglio d'udienza*, ove si noteranno in forma di verbale:

1.° I nomi di tutti i Giudici intervenuti alla seduta, e dell'Ufficiale del Pubblico Ministero presente all'udienza pubblica, con menzione degli assenti e della causa, se è nota, della loro assenza;

2.° L'ora in cui la seduta avrà avuto principio, e quella in cui si sarà aperta l'udienza pubblica;

3.° Gli affari trattati nel corso della seduta, dei quali si farà un cenno sommario, e gli incidenti della medesima;

4.° L'ora in cui il Presidente avrà chiusa l'udienza pubblica e quella in cui avrà levata la seduta.

Il verbale d'ogni udienza sarà immediatamente firmato dal Presidente e dal Segretario senza lasciare sul registro alcuno spazio in bianco.

Art. 69.

Il foglio di udienza sarà in carta bollata a carico del Segretario, senza che debba cagionare alcuna spesa alle parti litiganti.

Art. 70.

Se il Pubblico Ministero nel corso dell'udienza farà qualche rappresentanza sull'ordine della medesima, ne sarà riferito il tenore nel processo verbale.

L'Ufficiale del Pubblico Ministero presente all'udienza potrà far inserire testualmente nel verbale tutte quelle osservazioni che ravviserà del caso.

Art. 71.

La dichiarazione dei Giudici od Ufficiali del Pubblico Ministero, che riconoscano in sè qualche motivo di ricusazione o di astensione, verrà inserita nel foglio di udienza.

Nel caso di dichiarazione del Giudice, vi sarà pur fatta menzione del voto relativo del Ministero Pubblico.

Tanto nell'uno come nell'altro caso la determinazione del Tribunale sarà notata nello stesso foglio di udienza.

Art. 72.

Il Segretario non spedirà alcun estratto del foglio d'udienza ad uso delle parti senza l'autorizzazione del Presidente che dovrà vidimarlo.

Art. 73.

Le cause saranno chiamate all'udienza e spedite nell'ordine stabilito nell'estratto dal ruolo di spedizione stato affisso nell'albo del Tribunale.

La chiamata di ogni causa si farà d'ordine del Presidente dall'usciera di servizio.

Art. 74.

Le cause ordinarie, che non poterono spedirsi alla udienza designata, saranno rimandate ad altra udienza fissa fra quelle destinate per la spedizione delle cause ordinarie, nella quale si possano presumibilmente discutere, e saranno spedite secondo l'ordine di loro iscrizione a preferenza delle altre assegnate per la stessa udienza.

Le cause sommarie semplici, o sommarie ad udienza fissa, la cui spedizione non avesse potuto aver luogo, si intenderanno rimandate al giorno della udienza specialmente per esse determinata, salva la disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 63 del presente Regolamento.

Art. 75.

Se le parti chiederanno d'accordo di comparire avanti un Giudice per tentare un amichevole componimento, il Presidente potrà rimetterle per tale oggetto avanti quello fra i Giudici della sezione che verrà designato, con prefissione di un termine entro il quale debba aver luogo la comparizione e la trattazione.

Spirato il prefisso termine senza che siasi fatto constare che sia riescita la conciliazione, la causa sarà spedita secondo l'ordine di sua iscrizione, la quale starà ferma e non le sarà perciò applicabile il disposto dall'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 76.

Se alla chiamata della causa nissuna delle parti si troverà presente, il Tribunale ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo. Dell'ordinata cancellazione il Segretario prenderà nota nel verbale d'udienza.

Potrà tuttavia il Tribunale sospendere l'ordine della cancellazione ed ammettere la spedizione della causa in ultimo luogo dopo la trattazione di tutte le altre cause già estratte dal ruolo, a tenore dell'art. 165 del Codice di Procedura Civile, e degli articoli 44, 45 e 46 del presente Regolamento.

Art. 77.

Ogni causa cancellata dal ruolo potrà esservi di nuovo inscritta ad istanza della parte più diligente, e sarà quindi spedita secondo il numero che avrà novellamente sortito.

Art. 78.

La spedizione di una causa chiamata all'udienza non potrà rimandarsi ad altra udienza o di consenso di tutte le parti o sull'istanza di alcuna di esse, salvochè per gravi motivi.

L'assenza dell'Avvocato non sarà motivo sufficiente di rinvio. Sarà però concesso alla parte che ne farà domanda un termine per distribuire ai Giudici e comunicare alla parte contraria una disputa o memoria, in conformità dell'art. 83 del presente Regolamento.

Si farà menzione nel verbale di udienza del rinvio e dei motivi che lo avranno determinato.

La causa sarà rimandata ad un'udienza determinata per esservi spedita secondo il numero d'iscrizione che le compete.

Il Tribunale potrà condannare nelle spese occasionate dal rinvio la parte che vi avrà dato causa.

Art. 79.

Nelle cause ordinarie dopo che le parti avranno data lettura delle loro conclusioni a mente dell'art. 188 del Codice di Procedura Civile, se alcuna di esse crederà che le conclusioni lette

dalla parte contraria non sieno conformi a quelle state prese prima che l'iscrizione a ruolo sia rimasta ferma, a senso dell'art. 157 del Codice suddetto, ne farà immediatamente la dichiarazione.

L'incidente sarà dal Tribunale risolto prima che si proceda alla trattazione della causa, e della risoluzione di esso si prenderà nota nel verbale d'udienza, e quindi la sentenza ne farà cenno.

Il Tribunale potrà tuttavia permettere che le conclusioni vengano nella stessa udienza rettificate e modificate, di conformità a quelle prese prima che l'iscrizione a ruolo fosse rimasta ferma.

Le conclusioni rettificate saranno nel corso dell'udienza rimesse al Segretario, e se la parte contraria ne vorrà copia, le sarà spedita a spese di quella che operò la rettifica.

Art. 80.

In tutte le cause, dopo udita l'esposizione del fatto, il Presidente non darà la parola per ragionare sul diritto senzachè il fatto sia positivamente chiarito, o sieno almeno poste in rilievo le circostanze controverse.

Art. 81.

Le parti ed i loro Avvocati e Procuratori, nelle pubbliche udienze, rivolgeranno sempre la parola al Tribunale od al Presidente senza introdurre alcun dialogo fra di loro.

Il Presidente chiamerà all'ordine coloro che trapasseranno il modo di una decente ed ordinata discussione e vieterà le interruzioni.

Se vi saranno dispute scritte, il Presidente potrà invitare le parti a distribuirle a ciascuno dei Giudici, ed abbreviare per tal modo la discussione all'udienza, ammessa però sempre una conveniente orale esposizione delle rispettive ragioni.

Il Presidente, terminate le dispute, prima di ammettere le repliche, interrogherà il Tribunale a mente dell'art. 189 del

Codice di Procedura Civile se riconosca la causa sufficientemente discussa.

Art. 82.

La distribuzione delle dispute ai Giudici dovrà farsi per mezzo della segreteria; nè potranno essi ricevere direttamente dalle parti alcuna memoria.

La parte che vorrà distribuire uno scritto o stampato qualunque, dedicato allo svolgimento delle sue ragioni, dovrà pure rimetterne alla segreteria una copia od esemplare da comunicarsi alla parte contraria.

Art. 83.

Quando le parti saranno invitate dal Presidente a fare la distribuzione delle dispute, od otterranno all'udienza la facoltà di farla, verrà loro assegnato un termine per eseguire tale distribuzione.

Non si ammetteranno in distribuzione più di due scritti per ciascuna delle parti, le dispute, cioè, e le repliche rispettive.

Art. 84.

Il rapporto per iscritto, che si fosse ordinato dal Tribunale, sarà compilato dal Procuratore dell'attore, e quindi firmato da tutti i Procuratori delle parti e dal Giudice commesso.

Potrà tuttavia il Giudice commesso, udite le parti, commettere la compilazione del rapporto a quell'altro fra i Procuratori delle medesime, a cui stimasse più conveniente di affidare simile incarico.

Se le parti, poichè il rapporto si troverà concordato, non avranno insieme deliberato di farne la stampa, il Giudice commesso potrà, secondo le circostanze, ordinarla, o d'ufficio, o sull'istanza di alcuna di esse parti.

L'originale del rapporto, se manoscritto, od un esemplare di esso, se stampato, resterà unito all'originale della sentenza, senzachè però faccia parte della medesima. Questo rapporto sarà scritto su carta libera.

Art. 85.

La spesa della stampa per le dispute non sarà ammessa in tassa.

Art. 86.

Nelle cause sommarie semplici, le conclusioni del Pubblico Ministero, sia scritte che orali, si daranno appena terminata la discussione.

Nelle cause sommarie ad udienza fissa, ed anche in quelle sommarie semplici, nei casi previsti dall'art. 481 del Codice di Procedura Civile, quando non si faccia il rinvio ad altra udienza, il Pubblico Ministero darà immediatamente le sue conclusioni dopo udite le parti, o si farà rimettere gli atti e documenti per concludere nel corso della stessa udienza od in altra successiva da determinarsi, a distanza però non maggiore di otto giorni dalla prima.

Si terrà nota nel verbale di udienza del tenore delle conclusioni del Pubblico Ministero senza riferirne i motivi.

In caso di rinvio se ne farà menzione nel foglio d'udienza.

Art. 87.

Nelle cause sommarie le conclusioni del Pubblico Ministero porranno fine alla pubblica discussione; le parti saranno solo in facoltà di far passare immediatamente al Tribunale per mezzo del Segretario qualche nota.

Art. 88.

Se il Ministero Pubblico, usando della facoltà concessagli dall'art. 185 del Codice di Procedura Civile, vorrà chiedere la comunicazione di una causa nella quale creda opportuno di concludere, ne farà oralmente la richiesta al Tribunale nell'udienza pubblica, terminata la discussione fra le parti.

Ove il Pubblico Ministero non dia le sue conclusioni nella stessa udienza, il Tribunale ordinerà la comunicazione e fisserà l'udienza in cui saranno date le conclusioni, facendone prender nota nel verbale di udienza, e facendone cenno nella sentenza che verrà in seguito pronunciata.

Gli atti e le produzioni distribuiti dai Procuratori delle parti dopo la discussione della causa saranno dal Segretario rimessi immediatamente all'ufficio del Ministero Pubblico.

Art. 89.

Finita la discussione, e dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, semprechè ne sia il caso, i Procuratori delle parti faranno immediatamente, a termini dell'art. 191 del Codice di Procedura Civile, la distribuzione dei loro atti e documenti, ai quali dovrà sempre andare unita la copia del mandato stata depositata nella Segreteria.

Gli atti della causa dovranno essere completi, e i documenti raccolti in distinti volumi, ed ivi assicurati in guisa che se ne eviti lo smarrimento, e ne riesca facile la lettura.

I fogli di ciascun volume, sia degli atti che delle produzioni, saranno numerati.

Ogni volume di produzioni avrà sulla sopravveste, o sopra di un foglio alla medesima successivo, un indice delle carte in esso comprese.

L'inventario dovrà contenere una specificata descrizione dei volumi degli atti distribuiti, e dei singoli documenti compresi nei volumi delle produzioni.

Esso inventario sarà fatto per doppio originale, l'uno dei quali resterà unito agli atti, e sarà firmato dal Procuratore, e l'altro sarà firmato dal Segretario e consegnato al Procuratore a cui servirà di ricevuta.

Art. 90.

La nota delle spese che i Procuratori uniranno agli atti, a termini dell'art. 191 del Codice di Procedura Civile, sarà particolareggiata e specifica quanto agli onorarii e quanto agli esposti, ed avrà lateralmente una colonna in bianco.

La stessa nota comprenderà tutti gli atti dell'istruttoria inclusivamente all'udienza ed all'inventario.

Se vi sarà un contumace, si farà una indicazione separata delle spese cui diede luogo la contumacia.

Per le spese posteriori si osserverà il disposto dei due ultimi alinea dell'art. 656 del Codice di Procedura Civile.

SEZIONE III.

Delle sentenze.

Art. 91.

Dopo sentite le parti ed il Pubblico Ministero, semprechè ne sia il caso, il Tribunale procederà immediatamente alla deliberazione prescritta dall'art. 194 del Codice di Procedura Civile.

Le deliberazioni per semplici rinvii potranno prendersi dai Giudici sotto voce nella sala d'udienza.

Per le votazioni delle sentenze il Tribunale dovrà ritirarsi in camera di consiglio, o deliberare nella sala d'udienza a porte chiuse.

Art. 92.

Il Segretario non avrà accesso nella camera ove i Giudici staranno deliberando salvochè vi sia chiamato.

Art. 93.

Il Presidente dirigerà la votazione in modo che siano bene definite e distintamente poste e le quistioni in fatto, e quelle in diritto, e raccoglierà ordinatamente i voti sopra ciascuna di esse.

Art. 94.

Se non potrà farsi la votazione nella medesima seduta in cui avrà avuto luogo la trattazione della causa, il Presidente fisserà il giorno più prossimo possibile per la votazione, ed avrà facoltà di deputare uno dei Giudici per esaminare gli atti e le produzioni delle parti, e fornire poi nella votazione gli schiarimenti che saranno dimandati dai Giudici intervenienti alla medesima.

Art. 95.

Niuno dei Giudici sarà interrotto o dal Presidente, o da alcun altro dei votanti, nell'atto che esprimerà il suo voto.

Nè il Presidente, nè alcuno dei Giudici dovrà manifestare o lasciare travedere la sua opinione prima che debba pronunciare il suo voto nell'ordine stabilito dall'art. 198 del Codice di Procedura Civile.

Nelle cause però che a tenore di esso Codice debbono decidersi sulla relazione del Giudice commesso, questi sarà il primo ad emettere il suo voto.

Art. 96.

Compiuta la votazione, il Presidente formulerà, secondo l'avviso della maggioranza, la parte dispositiva della sentenza.

I motivi delle sentenze saranno compilati dallo stesso Presidente o da un Giudice da lui commesso.

Art. 97.

Il Presidente od il Giudice incaricato della compilazione dei motivi vi darà opera colla maggiore sollecitudine, osservato sempre il termine prefisso dalla legge.

I motivi saranno letti e discussi coll' intervento di tutti i votanti, ed approvati dalla maggioranza di essi.

Per leggere e concordare i motivi il Presidente potrà convocare i votanti in camera di consiglio nei giorni della settimana non destinati alle udienze pubbliche.

Art. 98.

Nei motivi delle sentenze dovrà mantenersi accuratamente la separazione delle questioni di fatto da quelle di diritto che sorgeranno dal fatto e dalle sue circostanze; e perchè risulti perspicua la retta e genuina applicazione della legge, i motivi enuncieranno gli articoli di legge sui quali la sentenza sarà fondata, o testualmente, o per ragione d'analogia, e faranno all'uopo concisamente cenno dei principii generali del diritto

che avranno influito sulla decisione, senza però estendersi a confutare tutti gli argomenti in contrario addotti.

Non potrà invocarsi l'autorità dei dottori o scrittori legali.

Art. 99.

Seguita l'approvazione dei motivi, il Segretario estenderà la sentenza con tutte le formalità prescritte dagli articoli 204 e 205 del Codice di Procedura Civile e con la seguente intestazione:

« In nome di S. M. (*il nome del Re ecc.*) Il Tribunale di ha pronunciato la seguente sentenza: »

La sentenza dopochè sarà stata sottoscritta dai Giudici e dal Segretario resterà invariabile, ed il Segretario annoterà sulla medesima la pubblicazione fattane all'udienza, in conformità dell'art. 208 del Codice di Procedura Civile.

Il Giudice che avrà compilati i motivi della sentenza aggiungerà alla sua firma la parola *Estensore*.

Art. 100.

Il Presidente, od il Giudice a cui saranno consegnati gli atti e le produzioni delle parti per l'oggetto contemplato nell'art. 94 di questo Regolamento, o per la compilazione dei motivi, dovranno spedirne ricevuta al Segretario sovra di apposito registro.

Una simile ricevuta sarà spedita dal Segretario dell'ufficio del Ministero Pubblico, o da quell'altro Ufficiale destinato a ricevere gli atti e produzioni quando ne sia prescritta o demandata la comunicazione.

Sul detto registro sarà quindi notata la restituzione che ne verrà fatta alla segreteria.

Al fine d'ogni mese i Procuratori del Re trasmetteranno al Procuratore Generale da cui dipendono una nota delle cause discusse e non decise nel termine legale.

Il Procuratore Generale rassegnerà le note trasmesse, con quella che concerne la Corte, al Ministero della Giustizia.

SEZIONE IV.

Delle cause commerciali.

Art. 101.

Quando il Tribunale di commercio è diviso in più sezioni, il Segretario, appena sarà dimandata l'iscrizione a ruolo, sottoporrà al Presidente gli atti presentati dalla parte istante.

Il Presidente con annotazione fatta in calce od in margine degli stessi atti designerà quella delle sezioni avanti cui dovrà trattarsi la causa, avvertendo però che gli affari rimangano tra le varie sezioni equamente compartiti.

Art. 102.

Il registro delle iscrizioni a ruolo da tenersi nelle segreterie dei Tribunali di commercio conterrà in distinte colonne le seguenti indicazioni:

- 1.° Il numero d'iscrizione di ciascuna causa;
- 2.° La data dell'iscrizione;
- 3.° Il nome, cognome e residenza delle parti, il domicilio eletto, a mente degli articoli 505, 507 e 509 del Codice di Procedura Civile, ed il nome e cognome dei rispettivi Procuratori, qualora le parti sieno dai medesimi rappresentate;
- 4.° La data dell'atto di citazione;
- 5.° L'udienza a cui debbono comparire le parti, se la citazione fu fatta ad udienza fissa;
- 6.° L'oggetto della causa;
- 7.° La sezione del Tribunale a cui il Presidente avrà assegnata la causa.

Art. 103.

Per le cause assegnate a ciascuna delle sezioni vi saranno altrettanti ruoli particolari, nei quali esse cause serberanno fra di loro l'ordine di anteriorità risultante dal ruolo generale.

Il Presidente potrà tuttavia trasferire le cause dall'una all'altra sezione quando si troveranno in ritardo di spedizione,

all'effetto d'impedire che le cause aventi un'iscrizione anteriore nel ruolo generale sieno precedute nella decisione da quelle posteriormente iscritte.

Art. 104.

Quando le cause iscritte a ruolo saranno in numero tale da non potersi spedire in una sola udienza, il Presidente farà estrarre da esso ruolo le cause di cui il Tribunale avrà ad occuparsi successivamente in ciascuna delle sue udienze.

Il detto estratto sarà affisso nell'albo del Tribunale, almeno il giorno precedente a quello della fissata spedizione.

Art. 105.

All'udienza si chiameranno prima le cause per le quali seguì la citazione ad udienza determinata. Ove non possano tutte essere spedite in tale udienza, il Tribunale darà atto alle parti della loro comparizione e dell'elezione di domicilio nel caso contemplato dall'art. 509 del Codice di Procedura Civile e rimanderà quelle non spedite ad altra prossima udienza fissa per esser trattate secondo il numero della loro iscrizione a ruolo.

Darà atto alle parti della loro comparizione, della elezione di domicilio, e del rinvio della causa, e ne farà menzione nel foglio d'udienza.

In secondo luogo si chiameranno le cause in cui si fece la citazione a termine ordinario, e che furono scritte sull'estratto di cui nell'art. 104 del presente Regolamento, le quali ove non possano esser trattate saranno rimandate ad altra udienza fissa per esservi chiamate secondo l'ordine della loro iscrizione, facendo risultare del rinvio nel foglio di udienza.

Avvertiranno i Presidenti nel fare il rinvio di fissare quelle udienze nelle quali le cause possano esser presumibilmente trattate.

Le cause rinviate per cui siasi fatta la citazione a breve termine saranno chiamate a preferenza di tutte le altre.

Quelle rinviate per cui seguì la citazione a termine ordinario avranno la preferenza sulle altre dello stesso genere.

Art. 106.

Nel caso di bisogno potranno i Presidenti fissare una o più udienze della settimana per la discussione delle cause in cui la Legge permette la citazione ad udienza fissa.

Un apposito elenco da tenersi affisso nella sala designerà i giorni a tal uopo destinati, e sarà il medesimo trasmesso ai Segretari dei Giudici di Mandamento del Circondario.

Art. 107.

La rimessione delle parti ad udienza fissa sarà sempre ordinata ogniqualvolta si faccia luogo a qualche atto d'istruzione da compiersi all'udienza.

Ove in una sentenza interlocutoria non siasi ordinato il rinvio ad udienza fissa, la causa sarà nuovamente iscritta, e questa nuova iscrizione sarà notificata a termini dell'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 108.

Quella delle parti, che dopo aver fatto o personalmente o per mezzo di un Procuratore atto di comparizione nei modi e nei termini dalla legge prescritti non risponderà alla chiamata della causa iscritta a ruolo, sarà dichiarata contumace.

Ogni intimazione o notificazione, compresa quella della sentenza definitiva alla parte che ha cessato di comparire, dovrà farsi al luogo indicato dall'art. 510 del Codice di Procedura Civile da qualunque Usciere del Tribunale a ciò richiesto.

Art. 109.

Se niuna delle parti risponderà alla chiamata della causa, o prenderà conclusione, la medesima sarà cancellata dal ruolo, e non potrà più essere spedita, salvochè in seguito a nuova citazione, ed a nuova iscrizione.

Art. 110.

I documenti prodotti dalle parti a giustificazione delle loro domande ed eccezioni, se esse parti non consentiranno rispettivamente di comunicarli, resteranno depositati nella segreteria per esserne data visione a chi di ragione.

La vidimazione di cui all' art. 513 del Codice di Procedura Civile sarà fatta su ogni foglio dell'originale e delle copie.

Art. 111.

Se le parti consentiranno di comparire avanti un Giudice commesso per tentare un amichevole componimento, o per l'esame di conti, libri e scritture, o cadranno d'accordo per l'ammissione di qualche incumbente, spetterà al Presidente il dare l'occorrente provvedimento a senso dell'art. 168 del Codice di Procedura Civile.

A quest'effetto le parti rimetteranno immediatamente i loro atti al Segretario.

Art. 112.

La disposizione dell'art. 504 del Codice di Procedura Civile sarà applicabile alle cause commerciali di competenza dei Tribunali di Circondario in quanto eserciteranno le funzioni di Tribunali di commercio.

Nelle cause commerciali portate in appello davanti le Corti, le parti dovranno costituire il Procuratore come per le altre cause di competenza ordinaria.

Art. 113.

Le persone ammesse a rappresentare le parti davanti ai Tribunali di commercio, mediante speciale mandato, andranno soggette alle disposizioni disciplinari e penali prescritte dagli articoli 179, 1161, 1162 e 1163 del Codice di Procedura Civile.

Gli stessi Tribunali potranno, secondo le circostanze, applicare le pene pecuniarie in detti articoli comminate, ed interdire alle stesse persone la facoltà abituale di rappresentare le parti nelle cause di loro competenza.

Le sentenze colle quali i Tribunali di commercio pronunceranno pene disciplinari contro un Avvocato, un Procuratore, un Sostituto Procuratore od un Notaio saranno dal Presidente comunicate al Procuratore del Re.

Art. 114.

I Tribunali di Circondario per le infrazioni alle disposizioni dei citati articoli 179, 1161, 1162 e 1163 commesse dalle persone ammesse a rappresentare le parti con mandato speciale, potranno, ove i rappresentanti siano Procuratori esercenti o Sostituiti Procuratori, applicare loro le pene comminate dagli stessi articoli; e quanto alle altre persone potranno loro applicarle nei termini prescritti dal 1.º alinea dell'articolo precedente.

Art. 115.

Le cause commerciali che dovranno giudicarsi dai Tribunali di Circondario, in quanto eserciteranno le funzioni di Tribunali di commercio, saranno chiamate all'udienza con lo stesso ordine di preferenza concesso dagli articoli 187 e 479 del detto Codice di Procedura alle cause d'urgenza, alle contumaciali ed alle sommarie.

Saranno quindi applicabili alle stesse cause le disposizioni del 2.º alinea dell'art. 37 e degli articoli 43 e 46 del presente Regolamento per l'iscrizione delle medesime nel ruolo di spedizione, e per la successiva iscrizione di esse nel ruolo particolare ed in quello per l'udienza sommaria.

Art. 116.

Nella liquidazione delle spese a favore della parte vincitrice, i Tribunali di commercio potranno ammettere gli onorari dei Procuratori prendendo norma dalle disposizioni della tariffa per gli onorari dovuti ai Procuratori presso ai Tribunali di Circondario nelle materie sommarie.

Potranno anche, secondo la natura delle cause, comprendere nella tassa un'indennità ragguagliata all'onorario dovuto all'Avvocato per le conclusioni da esso firmate e per la sua arringa.

Art. 117.

Le disposizioni relative alla tenuta del foglio d'udienza, all'ordine da osservarsi nelle udienze pubbliche ed alla votazione delle cause pei Tribunali di Circondario, saranno comuni ai Tribunali di commercio.

CAPO IV.

Delle appellazioni.

Art. 118.

Per l'istruttoria delle cause, ogni sezione della Corte d'Appello incaricata esclusivamente delle materie civili, o promiscuamente delle civili e penali, avrà un Giudice commesso.

I Consiglieri adempiranno per turno di settimana in ciascuna sezione alle funzioni di Giudice commesso, secondo le particolari disposizioni che si daranno dal Primo Presidente, per la sezione da esso presieduta, e dai rispettivi Presidenti delle altre sezioni.

La copia della tabella di cui all'art. 66 del presente Regolamento sarà dal Segretario della Corte d'Appello trasmessa alla segreteria di ogni Tribunale del distretto per rimanervi affissa, ed altra copia ne sarà rimessa al Procuratore Generale.

Art. 119.

Nei casi in cui sia dalla Legge prescritta per la decisione della causa l'unione di due sezioni, alla sezione incaricata delle materie civili, che si troverà presieduta dal Primo Presidente, dovrà unirsi la prima delle altre sezioni incaricate, od esclusivamente delle materie civili, o promiscuamente delle civili e delle penali, ed il numero dei Giudici in tal caso non potrà mai essere minore di undici.

Art. 120.

Nei casi previsti dagli articoli 534, 555, 556 del Codice di Procedura Civile, quando la continuazione della causa spetta od è rinviata all'Autorità giudiziaria che pronunciò in primo grado, la causa sarà proseguita fra i Procuratori già costituiti dalle parti, senza uopo di alcuna citazione, salvochè fosse da riprendersi l'istanza secondo le disposizioni del lib. IV, tit. XVII del Codice di Procedura Civile.

Se la sentenza confermata sarà definitiva e non si richiederanno per la di lei esecuzione ulteriori provvedimenti, l'Ufficiale incaricato della esecuzione sarà anche munito della copia in forma esecutiva della sentenza pronunciata in appello, e farà nell'atto di comando espressa menzione della medesima e della seguitane notificazione.

Art. 121.

Nel caso di riparazione della sentenza appellata, se l'Autorità giudiziaria che pronunciò la riparazione, usando della facoltà attribuita dall'art. 555 del citato Codice, avrà destinato un'Autorità giudiziaria diversa da quella che pronunciò la sentenza riparata, la causa sarà introdotta avanti l'Autorità suddetta con atto di citazione secondo il modo di procedimento richiesto dalla natura della causa.

Art. 122.

Le disposizioni contenute nelle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente Regolamento saranno comuni alle Corti d'Appello ed alle cause di loro competenza, in quanto non siano di loro natura specialmente applicabili ai Tribunali di Circondario ed alle cause di cognizione dei medesimi.

CAPO V.

*Dei giudizi di distribuzione, di subastazione
e di graduazione.*

Art. 123.

Nelle cause di assegnamento e distribuzione del danaro ricavato dalla esecuzione mobiliare le proposizioni dei creditori oppositori ed intervenienti, a mente degli art. 780, 782 e 783 del Codice di Procedura Civile, saranno raccolte dal Segretario

in apposito volume, ed ove non siavi proposta scritta, saranno originalmente distese dal Segretario nello stesso volume.

Dovranno inserirsi in questo volume i verbali originali di comparizione dei creditori avanti il Giudice di Mandamento, e tutti i provvedimenti del medesimo.

Qualora il Giudice rimetta le parti ad udienza fissa avanti l'Autorità giudiziaria competente, come è stabilito dall'art. 782 di detto Codice, il Segretario trasmetterà immediatamente il volume di cui sopra alla Segreteria della Autorità stessa sulla richiesta dell'istante, il quale dovrà anticipare le spese, ritirandone contemporaneamente la ricevuta per farne fede all'udienza fissata, qualora ne sia il caso.

Art. 124.

Per ogni giudizio di graduazione il Segretario formerà un volume nel quale saranno raccolte ed ordinate di seguito le domande di collocazione, e le istanze ed opposizioni degli interessati.

Lo stesso volume comprenderà lo stato di graduazione, i verbali di comparizione delle parti avanti il Giudice commesso, ed i provvedimenti dati dal medesimo fino alla definitiva chiusura del giudizio.

Art. 125.

I creditori menzionati nell'art. 856 del Codice di Procedura Civile notificheranno agli interessati la loro comparizione per semplice atto di Usciere, affinchè questi ultimi possano prendere cognizione delle loro domande ed all'uopo contraddirvi nell'udienza in cui si spedirà la causa.

Art. 126.

Nei giudizi di graduazione le proposizioni di credito, e così le collocazioni del Giudice commesso dovranno sempre determinare per quanto sia possibile l'ammontare di ciascuna collocazione chiesta ed ammessa.

Tutti i creditori aventi diritto dovranno dal Giudice com-

messo collocarsi secondo il loro grado, senza che possano sospendersi, od intralasciarsi le collocazioni posteriori, a pretesto che il fondo in distribuzione sia assorbito da quelle precedenti.

Art. 127.

Le opposizioni ed istanze sullo stato di graduazione, di cui nell'art. 855 del Codice di Procedura Civile, non dovranno esser espresse in modo generico ed indeterminato, o fatte per semplice relazione alle scritture precedenti, o produzioni della causa, ma dovranno essere specifiche con indicazione della legge e documenti a cui sono appoggiate.

Così pure dovranno essere in modo categorico e distinto fissati i punti di questione da riferirsi al Tribunale, in maniera che il relativo verbale presenti in succinto e con precisione lo stato della causa in cui dovrà pronunciarsi.

Art. 128.

Ove la natura o la molteplicità delle nuove quistioni sollevate all'udienza per l'omologazione di cui all'art. 857 del Codice di Procedura Civile rendesse impossibile la ponderata deliberazione delle altre parti interessate, o rendesse altrimenti necessaria una più maturata discussione, potrà il Tribunale ordinare il rinvio della causa ad altra udienza determinata, ordinando, ove d'uopo, il deposito dei nuovi documenti nella segreteria per la loro visione, e relative deliberazioni.

Quando la gravità del caso lo richiedesse potrà pure ordinare una nuova comparizione delle parti davanti al Giudice commesso per l'effetto di cui all'art. 855 del Codice di Procedura Civile.

Il tutto senza pregiudizio del disposto del primo alinea dell'art. 857 di detto Codice per la condanna delle parti nelle maggiori spese.

Art. 129.

Nei casi in cui a termini di legge dovrà esser sentito il

Pubblico Ministero, fissata l'udienza di spedizione della causa, gli verrà, od immediatamente o giorni cinque almeno prima della udienza fissata, fatta comunicazione di tutti gli atti per le sue conclusioni orali.

Art. 130.

Per le conclusioni del Pubblico Ministero nei giudizi di subasta, si osserverà il disposto dall'art. 86 primo alinea del presente Regolamento.

Art. 131.

Nelle appellazioni relative alle sentenze pronunciate nei giudizi di distribuzione del danaro ricavato dall'esecuzione mobiliare, di subastazione di immobili e di graduazione, se l'appello riflette tutti i capi della sentenza, il Segretario trasmetterà gli atti della Procedura da lui ritenuti alla segreteria dell'Autorità giudiziaria avanti la quale fu portato l'appello; il tutto sull'istanza dell'appellante che dovrà anticipare le spese, e riportarne quitanza per essere presentata bisognando nel giudizio di appellazione.

L'istante che ritenesse atti di procedura relativi a tali giudizi sarà tenuto a presentarli in appello ove comparisca, ovvero rimetterli alla segreteria dell'Autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza appellata, affinchè possa operarsene la trasmissione come sopra.

Se poi l'appello è parziale, l'appellante farà estrarre a sue spese copia degli atti nelle parti che riguardano i capi appellati e ne farà egli stesso la produzione nel giudizio di appello. Per levarne la copia l'istante sarà tenuto a consegnare gli atti da lui ritenuti alla segreteria dell'Autorità che pronunciò in prima istanza.

Art. 132.

In ogni appello dalle sentenze proferite nei giudizi di graduazione, la citazione dovrà farsi per comparire a giorno fisso entro un termine non minore di giorni 5, nè maggiore di 15,

conformemente al prescritto dall'art. 824 del Codice di Procedura Civile.

Art. 133.

In caso di appello dalla sentenza d'omologazione, il Giudice commesso, decorso il termine prescritto dall'art. 861 del Codice di Procedura Civile, procederà alla chiusura definitiva dello stato di graduazione, sentiti e chiamati gli interessati, mediante semplice citazione da Procuratore a Procuratore da eseguirsi ad istanza della parte più diligente per biglietto in carta semplice.

Il Giudice commesso procederà pure all'accertamento delle spese di collocazione che l'art. 856 dello stesso Codice pone a carico dei singoli creditori comparsi dopo il deposito nella Segreteria dello stato di graduazione.

CAPO VI.

Delle ferie.

Art. 134.

Ogni Corte d'Appello ed ogni Tribunale di Circondario avrà pel tempo delle ferie, avuto rispetto al suo personale, una o più camere di vacanza, le quali terranno almeno quattro udienze pubbliche in ogni settimana.

Se una camera di vacanza avrà ad occuparsi promiscuamente degli affari civili e penali, due almeno delle sue udienze settimanali, qualora non sia altrimenti richiesto dall'urgenza delle cause penali, saranno destinate alla spedizione delle cause civili.

Art. 135.

La camera, o camere di vacanza saranno formate un mese prima dal Presidente, e la tabella dei membri che avranno a comporle, la quale porterà anche l'indicazione del giorno in

che avrà principio, e di quello in cui cesserà il loro turno di servizio, non che dei giorni d'udienza, sarà trasmessa al Ministro della Giustizia per la sua approvazione, ed affissa nell'albo della Corte o del Tribunale otto giorni prima del principiare delle ferie.

Nissuna variazione nell'ordine del servizio espresso nella tabella potrà farsi che non sia approvata dal Ministro, e ne sarà fatta menzione sulla detta tabella affissa nell'albo.

Una copia della tabella e delle variazioni che si fossero introdotte sarà consegnata al Pubblico Ministero prima della loro affissione o pubblicazione.

Art. 136.

Se vi saranno affari in ritardo, oltre alla camera o camere di vacazione incaricate del servizio ordinario delle ferie, si dovrà comporre un'altra camera destinata a sedere anche per una sola parte di esse.

Art. 137.

Nel tempo delle ferie dovranno spedirsi preferibilmente le cause d'urgenza, le commerciali, le contumaciali, e tutte le altre che la legge prescrive sieno spedite in via sommaria.

L'istruttoria delle cause non sarà intermessa a ragione delle ferie.

Art. 138.

Ogni camera di vacazione avrà un Giudice commesso per la istruttoria delle cause.

Art. 139.

Otto giorni prima che abbiano principio le ferie verranno per cura del Presidente estratte dal ruolo particolare delle cause d'urgenza, commerciali, contumaciali e sommarie, ed anche dal ruolo generale di spedizione, le cause da chiamarsi nelle prime udienze della camera o camere di vacazione.

La estrazione delle cause per le udienze ulteriori verrà eseguita per cura o dello stesso Presidente, se si troverà di

servizio, o di chi reggerà la camera di vacanza; ed essendovi più camere di vacanza, del più anziano dei Presidenti di sezione o Vice-Presidenti di servizio.

Art. 140.

I Primi Presidenti delle Corti d'Appello, quindici giorni almeno prima che scadano le ferie, sentito il Procuratore Generale, rassegheranno al Ministero di Grazia e Giustizia un progetto di composizione delle sezioni nelle Corti e nei Tribunali, delle sezioni d'Accusa e delle Corti d'Assisie pel successivo anno giuridico.

CAPO VII.

Del Pubblico Ministero.

Art. 141.

Il Ministero Pubblico dovendo assistere a tutte le udienze delle Corti e dei Tribunali veglierà in esse all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, chiamerà all'uopo la parola, e farà tutte le requisitorie che stimerà convenienti all'interesse della giustizia.

Richiederà l'applicazione delle pene prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti contro i Segretari, gli Uscieri, i Procuratori per le contravvenzioni che avranno commesse, e per le loro trasgressioni ai propri doveri.

Art. 142.

I Procuratori del Re dovranno particolarmente invigilare perchè le cause di graduazione non rimangano in ritardo.

A tale effetto, nel mese di gennaio ed in quello di luglio di ciascun anno, trasmetteranno al Procuratore Generale uno stato di tali cause vertenti avanti il Tribunale, indicandovi la data dell'ordinanza di apertura del giudizio contemplata nel-

l'art. 849 del Codice di Procedura Civile, il giorno in cui il Segretario avrà, a termini del successivo art. 853, eseguita la distribuzione al Giudice commesso delle domande di collocazione, e dei relativi documenti, il giorno in cui il Giudice commesso avrà eseguito il deposito dello stato di graduazione, e rilevando qualche ritardo faranno in proposito le loro osservazioni.

Il Procuratore Generale darà immediata comunicazione dello stato al Ministro della Giustizia.

Art. 143.

I Procuratori Generali dovranno particolarmente invigilare sull'andamento delle segreterie delle Corti d'Appello, e visitarne in ogni anno i registri, onde accertarsi della regolare tenuta dei medesimi.

La stessa vigilanza dovranno esercitare i Procuratori del Re rispetto alle segreterie dei Tribunali di Circondario e di commercio, e delle Giudicature di Mandamento, a tenore anche delle speciali istruzioni che riceveranno dal Ministro della Giustizia.

Art. 144.

Negli Uffici del Pubblico Ministero si terrà un registro sul quale si riferirà il tenore delle conclusioni scritte o pronunciate all'udienza, e si farà un cenno sommario delle considerazioni che le avranno dettate, e delle decisioni del Tribunale o della Corte in seguito emanate.

CAPO VIII.

Delle Segreterie.

Art. 145.

I Segretari delle Corti, dei Tribunali di Circondario e di commercio, e delle Giudicature di Mandamento sono personalmente responsabili di qualsiasi titolo od atto legalmente depositato nelle

segreterie da essi dirette, e del servizio delle medesime, ed esercitano a questo riguardo la necessaria vigilanza sul personale che vi è addetto.

Art. 146.

È dovere d'ogni Segretario di assistere o personalmente, o per mezzo di un sostituto a ciascuna delle udienze pubbliche, ed è incaricato della redazione del verbale d'udienza.

I Segretari delle Corti e dei Tribunali debbono ugualmente intervenire alle udienze d'istruttoria sì ordinarie, che straordinarie dei Presidenti, Vice-Presidenti, e Giudici commessi.

Art. 147.

Alle assemblee generali delle Corti e dei Tribunali assisterà sempre personalmente il Segretario, salvo il caso di legittimo impedimento.

Art. 148.

Ogni Segretario dovrà spedire *gratis* le copie delle sentenze, dei provvedimenti, e di qualunque altro atto giudiziario di cui sia depositario, sia ad uso del Pubblico Ministero, che delle Autorità, e degli Ufficiali pubblici che le richiederanno nell'interesse immediato dello Stato.

Dovrà ugualmente spedire quelle necessarie alle persone ed enti morali ammessi al beneficio de' poveri, salva sempre al Segretario la ragione di esigere l'ammontare dei relativi dritti, in caso di lite vertente, dalla parte che fosse condannata nelle spese.

Art. 149.

I Segretari delle Giudicature di Mandamento terranno per le materie civili i seguenti registri:

I. Registro ossia foglio d'udienza (art. 10 del presente Regolamento).

(In questo registro a mente dell'art. 86 del Codice di Procedura Civile si scriveranno anche i provvedimenti di mera

istruttoria ed a mente dell'art. 105 dello stesso Codice anche i provvedimenti per l'ammissione di incumbenti quando le parti sono d'accordo);

II. Registro dei verbali per l'istruttoria delle cause e dei verbali di conciliazione (*articoli 79, 80 ed 81 del Codice di Procedura Civile*);

III. Registro delle sentenze;

IV. Registro verbali diversi.

In questo registro si inseriranno i verbali degli esami, le relazioni dei periti, gli atti di visita sul luogo, gli atti di giuramento delle parti e dei periti, e tutti gli altri atti spettanti al contenzioso per cui non sono prescritti registri speciali;

V. Registro degli atti di apposizione e di rimozione dei sigilli;

VI. Registro delle copie spedite in forma esecutiva;

VII. Registro degli atti di Segreteria sottoposti all'insinuazione;

VIII. Registro degli atti di Segreteria non sottoposti all'insinuazione;

IX. Registro (*in carta libera*) dei decreti emanati sopra ricorso;

In questo registro diviso in colonne dovrà notarsi:

1.° Il nome, cognome e residenza del ricorrente;

2.° Il nome, cognome e residenza della parte, contro di cui è dato il ricorso;

3.° L'oggetto in conciso della domanda;

4.° Il tenore dell'emanato provvedimento.

X. Registro degli atti commerciali.

Dovranno inserirsi in questo registro le autorizzazioni ai minori emancipati od abilitati per esercire il commercio, e qualunque altro atto che a termini dello stesso Codice abbiassi a depositare nella Segreteria del Giudice di Mandamento;

XI. Registro delle circolari;

XII. Registro in cui si raccoglieranno le lettere ricevute dall'Autorità superiore.

Art. 150.

I Segretari dei Tribunali di Circondario terranno per le materie civili i seguenti registri:

I. Registro delle comparizioni nelle cause ordinarie, sommarie e nelle cause commerciali quando il Tribunale di Circondario farà le veci di Tribunale di commercio (art. 24 del presente Regolamento).

Sarà diviso in colonne per notarvi:

- 1.° Il nome e cognome del Procuratore comparente;
- 2.° Il nome, cognome e residenza della parte da esso Procuratore rappresentata, coll'indicazione se la medesima sia attrice, convenuta od interveniente in causa;
- 3.° Il nome, cognome e residenza della parte contraria;
- 4.° La data e rogito del mandato, di cui verrà depositata la copia;
- 5.° La data dell'atto di citazione e della intimazione del medesimo, col nome e cognome dell'Usciere da cui venne eseguita;
- 6.° La data delle conclusioni presentate dalle parti nelle cause di procedimento sommario ad udienza fissa a termini dell'art. 499 del Codice di Procedura Civile, e della fattane comunicazione;
- 7.° La indicazione se la causa sia di prima istanza o di appello.

Vi sarà inoltre una colonna per le osservazioni, nella quale, se il comparente avrà, oltre alla copia del mandato, eseguito il deposito di altri documenti, si farà un rinvio al registro delle produzioni di cui al numero seguente;

II. Registro delle produzioni, salvo il disposto dall'art. 24 ultimo alinea del presente Regolamento;

III. Ruolo generale di spedizione (*in carta libera*, art. 158 di detto Codice, ed art. 38 del presente Regolamento);

IV. Ruolo particolare in carta libera (articolo 43 del presente Regolamento).

Questo ruolo sarà diviso in colonne con le seguenti indicazioni:

- 1.° Numero d'ordine;
- 2.° Numero d'iscrizione del ruolo generale di spedizione;
- 3.° Data dell'iscrizione sul ruolo particolare;
- 4.° Nome, cognome e residenza di ciascuna delle parti;
- 5.° Nome e cognome dei rispettivi Procuratori;
- 6.° Oggetto e natura della causa;
- 7.° Data dell'udienza fissata per la spedizione;
- 8.° Sentenza o provvedimento emanato in seguito alla

iscrizione;

In questo registro saranno trascritte le cause contumaciali: le sommarie, sì semplici che ad udienza fissa; quelle istruite in via ordinaria, quando in esse elevasi un incidente da decidersi in via sommaria, pel quale siasi domandata l'iscrizione a ruolo; ed infine le cause dichiarate d'urgenza.

Se il Tribunale di Circondario farà le veci di Tribunale di commercio, le cause commerciali saranno pure iscritte su questo registro.

Le cause saranno iscritte nel ruolo particolare, serbato l'ordine della loro iscrizione nel ruolo generale.

V. Registro dei ruoli d'udienza (*in carta libera*).

Saranno trascritti in questo registro gli estratti delle cause da spedirsi dopo l'ottavo giorno successivo alla loro affissione nell'albo, a termini dell'art. 165 del Codice di Procedura Civile.

In apposita colonna dello stesso registro, il Segretario terrà nota del giorno in cui i Procuratori delle parti avranno rimessa la copia delle loro conclusioni, a termini dell'art. 54 del presente Regolamento; del giorno in cui la causa sarà stata realmente spedita all'udienza; delle dispute e memorie di-

tribuite dalle parti; e del giorno in cui sarà pubblicata la sentenza.

VI. Registro dei provvedimenti dati dal Presidente e dai Giudici commessi.

VII. Registro delle distribuzioni fatte dalla segreteria al Ministero Pubblico (*in carta libera*).

Sarà diviso in colonne per notarvi:

1.° Il nome del Procuratore che avrà eseguita la distribuzione;

2.° Il nome delle parti;

3.° La data della rimessione delle carte alla segreteria;

4.° Il numero dei volumi distribuiti con la relazione all'inventario unito agli atti;

5.° Il giorno in cui dalla segreteria siansi comunicate le carte al Ministero Pubblico;

6.° Il giorno in cui siansi dal Ministero Pubblico rinviate le carte alla segreteria;

7.° Il giorno della restituzione delle carte al Procuratore che le aveva distribuite.

Il Segretario del Ministero Pubblico, o quell'altro Ufficiale che sarà a ciò autorizzato, porrà la sua firma nella quinta colonna per segnare la ricevuta delle carte, ed il Procuratore nel ritirarle porrà la sua nella sesta.

VIII. Registro in carta libera della distribuzione fatta dalla segreteria al Presidente od ai Giudici commessi, e della restituzione fattane ai Procuratori.

Le colonne 1, 2, 3 e 4 di questo registro saranno simili alla 1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a del registro per le distribuzioni al Pubblico Ministero.

In una 5.^a colonna si noterà il giorno in cui gli atti e documenti saranno stati rimessi al Presidente od al Giudice commesso, che vi apporranno la loro firma.

Nella 6.^a si noterà il giorno in cui detti atti e documenti saranno ritornati alla segreteria.

Nella 7.^a si noterà il giorno in cui, dopo emolumentata la sentenza, gli atti e documenti verranno restituiti al Procuratore, il quale apporrà la sua firma nella stessa colonna.

IX. Registro o minutarlo delle sentenze.

Gli originali delle sentenze saranno cuciti nel registro dopo la pubblicazione delle medesime all'udienza.

Questo registro dovrà essere munito di rubrica indicante per ordine alfabetico il nome di tutte le parti e la pagina in cui si trovano le relative sentenze.

X. Registro delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero con apposita rubrica.

XI. Registro o minutarlo delle sentenze di deliberamento, e degli atti soggetti all'insinuazione munito cziandio di rubrica.

XII. Registro dei verbali.

Saranno in questo registro riferiti i verbali degli esami, gli atti di giuramento delle parti, gli atti di giuramento dei periti, le loro relazioni, i verbali per la verificaione delle scritture, e per accertare la falsità dei documenti, ed i verbali di visita sul luogo e tutti gli altri atti di segreteria spettanti all'istruttoria delle cause, pei quali non siano da tenersi registri speciali.

XIII. Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali (*art. 247 del Codice di Procedura Civile*).

XIV. Foglio d'udienza, ossia registro dei verbali d'udienza (*art. 68 del presente Regolamento*).

I verbali saranno scritti di seguito senza interruzione e fogli in bianco frammezzo.

Se il Tribunale sarà diviso in più sezioni vi sarà un foglio d'udienza per ciascuna di esse.

XV. Registro delle persone ammesse ad offerire agli incanti. In questo registro vi sarà una colonna in cui il Presidente a

prova dell'autorizzazione da lui concessa porrà la sua firma (*art. 805 del Codice di Procedura Civile*).

XVI. Registro delle proposizioni e delle produzioni nei giudizi di graduazione.

Si noterà in questo registro il ritiro delle produzioni come nel registro di cui all'art. 180 del Codice di Procedura Civile.

XVII. Raccolta dei giudizi di graduazione e di assegnamento e distribuzione del danaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari.

I particolari volumi formati per ciascuno di tali giudicii, a mente degli articoli 123 e 124 del presente Regolamento, dopo la definitiva loro chiusura, e dopo la spedizione dei mandati di pagamento, e delle note di collocazione, saranno raccolti in una serie successiva di volumi.

Gli originali dei mandati e delle note di collocazione saranno inseriti negli stessi volumi.

XVIII. Registro delle copie delle sentenze ed ordinanze spedite in forma esecutoria.

XIX. Registro delle istanze per purgazione degli immobili dalle ipoteche, e per annotarvi le relative istanze e provvedimenti.

XX. Registro delle cause di cessione di beni.

Si formeranno per ognuno di tali giudicii altrettanti fascicoli, e compiuta la procedura saranno raccolti in una serie successiva di volumi.

XXI. Registro delle interdizioni e deputazioni di consulenti giudiziarii.

XXII. Registro per le accettazioni delle eredità col beneficio d'inventario, e per le rinuncie alle medesime.

XXIII. Registro dei provvedimenti dati dal Presidente per le materie di speciale sua competenza a termini del Codice Civile.

XXIV. Registro degli atti di volontaria giurisdizione, e di altri atti ai quali si provveda con decreto su ricorso (*art. 1168 del Codice di Procedura Civile*).

In questo registro si copieranno i ricorsi, le conclusioni del Pubblico Ministero ed i decreti del Tribunale sugli stessi ricorsi emanati. Sarà esso munito di rubrica.

XXV. Registro delle presentazioni e restituzioni dei ricorsi (*in carta libera*).

Sarà diviso in colonne per notarvi:

1.° Il nome del procuratore che avrà sottoscritto e presentato il ricorso;

2.° La data della presentazione del ricorso;

3.° Il nome, cognome e residenza della parte ricorrente;

4.° L'oggetto della domanda;

5.° La data delle conclusioni del Ministero Pubblico;

6.° La data del provvedimento dato dal Tribunale;

7.° La data della rimessione dell'originale decreto coi documenti alla parte ricorrente.

XXVI. Registro dei decreti pronunciati dal Presidente per rendere esecutorie le sentenze arbitrali colla inserzione delle medesime.

XXVII. Registro delle deliberazioni prese dal Tribunale in assemblea generale, e dei provvedimenti relativi al servizio interno (*in carta libera*).

XXVIII. Registro dei giuramenti prestati da pubblici Funzionari, dagli Avvocati e dai Procuratori, ed altre persone.

XXIX. Registro delle circolari indirizzate al Tribunale.

XXX. Registro delle circolari diramate dal Presidente del Tribunale.

XXXI. Registro delle lettere ricevute dalle Autorità superiori.

XXXII. Registro intitolato Materie e provvedimenti diversi.

Saranno in questo registro inserti tutti gli atti, pei quali non trovisi assegnato specialmente alcun altro dei registri enunciati nel presente articolo.

Art. 151.

I Segretari dei Tribunali di commercio oltre ai registri indicati ai numeri I, II, VI, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVIII, XXVII, XXIX, XXXI e XXXII di cui nel precedente articolo dovranno tenere i seguenti:

(A) Ruolo generale di spedizione (*art. 102 del presente Regolamento*) in carta libera.

(B) Ruoli particolari delle sezioni, ove il Tribunale sia in più sezioni diviso (*art. 103 di detto Regolamento*).

(C) Registro per gli estratti degli atti d'emancipazione, e di autorizzazione ad esercitare il commercio data dai consigli di famiglia a persone minori d'età; dei contratti matrimoniali, e delle dimande di separazione (*art. 2, 11 e 15 del Codice di Commercio*).

(D) Registro per gli estratti dei contratti di società (*art. 51 di detto Codice di Commercio*).

(E) Registro in carta libera delle parafrasi e vidimazioni dei libri di commercio (*art. 19 di detto Codice*).

(F) Rubrica dei fallimenti.

Il Segretario noterà in essa rubrica il corso delle operazioni di ciascun fallimento.

Per ogni procedura di fallimento, cominciando dalla dichiarazione contemplata dall'art. 469 di detto Codice di Commercio, si formeranno distinti volumi, nei quali verranno rispettivamente inserti tutti gli atti e verbali relativi, ad esclusione dei provvedimenti dati dal Tribunale in forma di sentenze.

La sola rubrica sarà in carta libera.

(G) Registro per gli atti risguardanti il commercio marittimo, che a tenore del Codice di Commercio debbono farsi e depositarsi nella segreteria.

(H) Registro dei depositi.

(I) Registro per le domande in distrazione, per le graduazioni, e distribuzioni contemplate nell'art. 225 e seguenti di detto Codice di Commercio.

Art. 152.

I Segretari delle Corti d'Appello, oltre ai registri corrispondenti a quelli indicati ai numeri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII per le segreterie dei Tribunali di Circondario, terranno i seguenti:

(A) Registro dei provvedimenti matrimoniali.

(B) Registro delle requisitorie dei Tribunali stranieri.

Art. 153.

Si terrà pure in ogni segreteria un registro (*in carta libera*) sul quale avranno a notarsi giornalmente con ordine progressivo le domande che il Segretario riceverà per la spedizione delle copie delle sentenze, e di qualunque altro atto.

Il Segretario nella detta spedizione osserverà l'ordine stesso delle domande, ed avrà l'obbligo di tenere quel numero di scrivani che riesca bastevole al sollecito andamento del servizio.

Art. 154.

Ogni Segretario dovrà anche tenere quegli altri registri che gli saranno prescritti da speciali leggi, regolamenti od istruzioni; ed oltre alle incumbenze ordinarie del suo ufficio dovrà eseguire quei lavori, dei quali sarà richiesto per ordine del Ministro della Giustizia, massime per la formazione delle statistiche giudiziarie.

Art. 155.

L'ordine interno delle Segreterie delle Corti d'Appello e dei Tribunali di Circondario e di commercio, in quanto non sia già provveduto da leggi o da regolamenti speciali, o da istruzioni del Ministero di Giustizia, sarà regolato da apposite de-

liberazioni prese dalle stesse Corti e Tribunali in assemblea generale.

I Segretari delle Giudicature dovranno anche conformarsi alle istruzioni che riceveranno dai Procuratori del Re e dagli stessi Giudici.

CAPO IX.

Degli Uscieri

Art. 156.

Ogni Usciere dovrà tenere un repertorio, ossia registro nel quale noterà in apposite colonne:

- 1.° La natura e data di ogni atto che avrà eseguito;
- 2.° Il nome, cognome, qualità e residenza dell'istante; il nome, cognome, qualità e. residenza della parte contro della quale l'atto sarà stato eseguito;
- 3.° Il nome della persona che gli avrà consegnato le carte, e da cui avrà ricevuto l'incarico di procedere all'atto, coll'indicazione del giorno in cui la remissione delle carte avrà avuto luogo;
- 4.° La specifica indicazione dei diritti esatti.

Andranno solamente esenti dall'obbligo della registrazione nel repertorio le citazioni e le notificazioni eseguite da procuratore a procuratore.

Art. 157.

I fogli del repertorio saranno numerati e vidimati preventivamente in margine dal Procuratore Generale quanto agli uscieri applicati alla Corte d'Appello, e dal Procuratore del Re rispetto agli Uscieri applicati ai Tribunali di Circondario, di Commercio ed alle Giudicature mandamentali.

Sull'ultimo foglio del repertorio il vidimante esprimerà in tutte lettere il numero dei fogli vidimati.

Art. 158.

Gli Uscieri dovranno eseguire immediatamente le intimazioni, gli atti, ed ogni altra commissione avuta, ed in caso di ritardo maggiore di tre giorni ne dovranno riferire la cagione al Presidente o Giudice da cui dipendono, ed al Ministero Pubblico; a tale oggetto però, ed ove l'atto da eseguirsi non contenga la indicazione precisa della casa della persona, alla quale deve essere significato, gli Uscieri saranno in diritto di richiedere le necessarie nozioni alla parte committente.

Art. 159.

Occorrendo sulla forma di un atto e sul modo e luogo di esecuzione qualche divergenza tra la parte richiedente e l'Usciere, questi potrà pretendere una precisa istanza, della quale se ne farà constare a piedi o in margine dell'atto stesso, ovvero del repertorio.

Art. 160.

Gli Uscieri, se le parti la dimandano, saranno tenuti di rilasciare ricevuta della commissione e delle carte avute, indicando anche in essa il giorno e l'ora.

Art. 161.

Gli Uscieri dovranno, quanto al servizio delle udienze, uniformarsi esattamente agli speciali regolamenti ed alle istruzioni riflettenti il servizio interno delle Corti, dei Tribunali e dei Giudici a cui saranno addetti.

Eseguiranno prontamente gli ordini che avranno ricevuti, o direttamente o per mezzo dei Segretari, dalle stesse Corti o Tribunali, dai Presidenti, Vice-Presidenti e Giudici commessi, dagli Ufficiali del pubblico Ministero, e dai Giudici di Mandamento.

Art. 162.

Gli Uscieri delle Corti d'Appello e dei Tribunali, incaricati del servizio delle udienze pubbliche, avranno l'obbligo di avvisare i Procuratori delle parti con appositi biglietti in carta

libera delle cause che dovranno spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello fissato per la spedizione.

L'inadempimento degli Uscieri a tale obbligo non impedirà tuttavia la chiamata delle cause.

CAPO X.

Dell'ammissione al beneficio dei poveri.

Art. 163.

L'ammissione al beneficio dei poveri, per le cause che debbono vertire avanti i Giudici di Mandamento od i Tribunali di Circondario, verrà fatta dal Presidente dello stesso Tribunale nel cui Circondario dovrà aver luogo il giudizio od avanti di cui sarà per agitarsi la causa.

L'ammissione al beneficio dei poveri per le cause che debbono vertire innanzi le Corti d'Appello verrà fatta dal Primo Presidente della Corte medesima.

Per l'ammissione al beneficio dei poveri nei giudizi di cassazione provvederà il Regolamento speciale di cui nel successivo articolo 192.

Il beneficio dei poveri per le cause che debbano vertire avanti altri Tribunali, Consigli od altre Autorità giudiziarie, verrà concesso dal Primo Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto trovansi le Autorità giudiziarie suddette.

Art. 164.

La parte che vorrà ottenere l'ammissione al beneficio dei poveri dovrà farne domanda con ricorso diretto al Presidente della Corte o del Tribunale di cui nell'art. precedente.

Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione, sia dei fatti che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte istante intenderà di fondare la sua domanda o la sua difesa.

Al ricorso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà.

Il ricorso sarà per ordine del Presidente comunicato all'Avvocato dei poveri, il quale scriverà in calce di esso ricorso il suo ragionato parere. Il Presidente darà in seguito il suo decreto.

Art. 165.

In tutte le cause nelle quali non è richiesto il ministero dei Procuratori esercenti o di Avvocati, potrà il Presidente, o nello stesso decreto di ammissione, o con decreto posteriore nei luoghi ove non esiste l'ufficio della gratuita clientela, deputare un Avvocato, un Procuratore, un Sostituto Procuratore od un Notaio per redigere gli scritti o le cedole che si avessero a presentare in giudizio, o fare gli atti che fossero necessari.

Art. 166.

Nei casi in cui vi sarà citazione in via sommaria ad udienza fissa od a breve termine, il Presidente potrà concedere in modo provvisorio alla parte citata l'ammissione al beneficio de' poveri.

Ad ottenerla basterà che la parte citata presenti i documenti giustificativi di sua povertà, ed insieme una dichiarazione dell'Avvocato de' poveri, per cui la provvisoria ammissione non venga dissentita. Essa dichiarazione potrà essere scritta in calce od in margine all'atto di citazione.

Il Presidente prefiggerà alla parte istante il termine entro cui, non essendo la causa definitivamente decisa all'udienza determinata nell'atto di citazione, dovrà essa parte esibire il ragionato parere dell'Avvocato de' poveri.

Sulla presentazione di tale parere il Presidente provvederà in seguito con nuovo decreto per la continuazione o cessazione del beneficio.

Art. 167.

La parte ammessa al beneficio de' poveri non potrà giovar-

sene per rendersi appellante dalla sentenza del Tribunale, senza aver prima ottenuto dal Presidente della Corte d'Appello una nuova ammissione al beneficio, previo il parere dell'Avvocato de' poveri.

Art. 168.

Se nel corso della causa la intenzione della parte ammessa al beneficio de' poveri non apparirà più fondata in ragione, essa, o sull'istanza della parte contraria, od anche d'ufficio sulla proposta dell'Avvocato de' poveri, sarà privata del beneficio.

La reiezione dal beneficio de' poveri sarà chiesta dalla parte interessata mediante ricorso al Presidente, il quale ne ordinerà la comunicazione all'Avvocato de' poveri pel suo parere, da scriversi di seguito al decreto di comunicazione.

Se il parere dell'Avvocato de' poveri sarà per la reiezione dal beneficio, il Presidente darà analogo decreto.

La parte istante farà intimare personalmente con atto d'uscire a quella che godeva del beneficio de' poveri una copia del detto ricorso, del parere dell'Avvocato de' poveri e del relativo decreto.

Tale intimazione servirà di diffidamento alla parte stessa a costituirsi un nuovo Procuratore nel termine ordinario delle citazioni se si tratterà di cause istruite in via ordinaria, od in via sommaria semplice.

Per le cause sommarie ad udienza fissa l'atto d'uscire conterrà la citazione nella forma prescritta dall'art. 497 del Codice di Procedura Civile.

Se la parte reietta dal beneficio de' poveri non costituirà un nuovo Procuratore, la causa sarà proseguita in di lei contumacia.

Art. 169.

Quando l'Avvocato de' poveri stimerà che la parte ammessa al beneficio de' poveri non sia più meritevole di continuare a goderne, esprimerà il suo voto sugli atti della medesima.

Il Procuratore de' poveri, o quell' altro dei Procuratori che rappresenterà la parte già ammessa al detto beneficio, rassegnerà gli atti col voto dell'Avvocato de' poveri al Presidente, da cui si darà di seguito al medesimo analogo decreto.

Esso decreto sarà dal Procuratore stesso notificato con cedola al Procuratore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dall'art. 438 del Codice di Procedura Civile.

Art. 170.

Il Ministero Pubblico dovrà specialmente invigilare sull'andamento delle cause de' poveri, e promuoverà i provvedimenti necessari per la repressione d'ogni abuso che fosse per introdursi.

Art. 171.

L'ammissione al beneficio dei poveri non potrà concedersi agli stranieri salvo ne sia provata l'assoluta indigenza.

Disposizioni generali.

Art. 172.

Allorquando il termine ordinario a comparire in giudizio sommario, od avanti i Tribunali di commercio, è aumentato in conformità degli articoli 69 e 70 del Codice di Procedura Civile, il deposito nella segreteria prescritto dagli articoli 473 e 506 di detto Codice basterà che sia fatto dieci giorni prima della scadenza di detto termine.

Art. 173.

Nei giorni festivi si potranno dare tutti i provvedimenti di urgenza, ed eseguire gli atti ai medesimi relativi, e specialmente i provvedimenti ed atti contemplati negli art. 132 alinea, 169, 704, 739, 890, 891, 926, 928, 929, 933 del Codice di Procedura Civile.

Art. 174.

Nei casi previsti dall'art. 56 del Codice di Procedura Civile l'istante la deputazione del curatore dovrà anticipare le spese necessarie per gli atti occorrenti nella causa, ad eccezione che l'istante sia ammesso al beneficio dei poveri, nel qual caso gli atti occorrenti si faranno a debito.

Nei Tribunali e nelle Corti la deputazione sarà fatta dal Presidente o dal Giudice commesso.

Art. 175.

Le requisitorie che occorrerà ad un Tribunale di rivolgere ad altro Tribunale per gli oggetti contemplati nell'art. 1149 di detto Codice potranno farsi o colla medesima sentenza che prescriverà l'operazione richiesta, o per via di lettere requisitorie indirizzate dall'uno all'altro Tribunale.

Le requisitorie saranno firmate dal Presidente e dal Segretario del Tribunale richiedente.

Art. 176.

Gli atti cui diano luogo le rappresentanze del Pubblico Ministero per l'esecuzione di provvedimenti provenienti dall'estero, ove altrimenti non sia determinato da convenzioni e da disposizioni speciali, saranno intanto fatti ed annotati a debito.

Art. 177.

I decreti sopra ricorsi, che a termine dell'alinea dell'art. 1168 di detto Codice debbono scriversi in calce agli stessi ricorsi, saranno firmati dal Presidente ed autenticati dal Segretario.

Art. 178.

La forma esecutiva per le sentenze e pei provvedimenti dee cominciare nel modo seguente :

« (*Il nome del Re*) e quindi
 » Il Tribunale di o la Corte d'Appello di
 » o il Giudice del Mandamento di ha pronunciato la
 » sentenza od il provvedimento del tenore seguente : (*Tenore*
 » della sentenza o del provvedimento) . »

« *E poscia la formola stabilita nell'art. 680 di detto Codice:*
» Comandiamo ecc. »

Art. 179.

Le copie delle sentenze e dei provvedimenti che i Segretari spediranno in forma esecutiva, come nell'articolo precedente, saranno munite del sigillo della Corte, Tribunale o Giudice che avrà pronunciata la sentenza.

Se si tratterà di un provvedimento pronunciato da un Giudice commesso vi si apporrà il sigillo della Corte o Tribunale a cui esso Giudice appartiene.

Art. 180.

Il sigillo della Corte o del Tribunale dovrà custodirsi presso il Presidente, e le copie delle sentenze e delle ordinanze saranno suggellate in sua presenza.

Così pure ogni Giudice di Mandamento custodirà il proprio sigillo, e ne farà uso all'uopo.

Art. 181.

La forma esecutiva per gli atti contrattuali comincerà nel modo seguente:

« (*Il nome del Re*) e quindi

» Avanti il Notaio N. N. alla residenza di è stato
» stipulato il seguente atto: (*Tenore dell'atto*). »

Indi la formola dell'art. 680 del Codice di Procedura Civile:

« Comandiamo ecc. »

Le copie in forma esecutiva degli atti contrattuali saranno anche munite del sigillo del Notaio da cui verranno spedite.

Il sigillo notarile porterà le armi del Regno col nome e cognome del Notaio, e coll'indicazione di sua residenza, ed avrà quella forma che verrà determinata da speciale istruzione.

Art. 182.

Il decreto originale di autorizzazione a spedire una copia di una sentenza o di un atto in forma esecutiva nei casi previsti dall'art. 681 del Codice di Procedura Civile e dall'art. 194

del presente Regolamento dovrà dal Segretario o dal Notaio inserirsi nel minutarlo delle sentenze o degli atti pubblici per rimanere ai medesimi annesso.

Quando l'autorizzazione suddetta sia negata, il decreto originale dovrà conservarsi nei registri di segreteria.

Art. 183.

Nelle copie dei provvedimenti enunciati negli art. 319, 352, 387, 393, 656 e 1150 di detto Codice, invece della forma esecutiva, il Segretario dichiarerà prima della sua autenticazione essere la copia spedita a senso di quello dei detti articoli di legge, che farà al caso, e per l'oggetto ivi contemplato.

Art. 184.

Sarà trasmessa ai Tribunali di Circondario ed alle Giudicature di Mandamento, e resterà affissa nella segreteria della Corte, dei Tribunali e delle Giudicature, la tassa che sarà formata dalla Corte di Appello per la stampa dei bandi venali e di altri atti giudiziari a mente dell'art. 1171 del Codice di Procedura Civile.

Art. 185.

Dovendosi prestare giuramento da persona che professi la religione cattolica, il giurante, inginocchiato, dovrà imporre la mano destra sui santi Vangeli e pronunziare le parole e la formola di cui all'art. 289 del Codice di Procedura Civile.

Art. 186.

Gli Israeliti presteranno giuramento stando in piedi col capo coperto, ed imponendo la mano destra sulla Bibbia ebraica al capitolo XX dell'Esodo, che contiene il Decalogo, pronunzieranno le parole e la formola indicate dall'art. 289 del Codice di Procedura Civile.

La Bibbia ebraica sarà firmata sia nel frontispizio che al margine del capitolo suddetto dal Rabbino locale o da quello della Comunità religiosa più vicina.

Art. 187.

Coloro che professino religione diversa da quelle accennate nei due articoli precedenti osserveranno nel giuramento i riti speciali del loro culto.

Art. 188.

Le copie delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, le minute e le copie delle sentenze, delle cedole e di qualsiasi altro atto che debbasi spedire dai Segretari o dai Procuratori e presentare in giudizio, dovranno essere scritte in modo chiaro e correttamente, in difetto il Presidente dovrà farne spedire altre a maggiori spese del Segretario o del Procuratore.

Art. 189.

Gli Avvocati ed i Procuratori dovranno comparire alle udienze delle Corti e dei Tribunali coll'abito loro distintivo prescritto da speciali regolamenti.

Art. 190.

Le contravvenzioni dei Segretari, dei Sostituiti Segretari, degli Uscieri e dei Procuratori a qualunque disposizione del presente Regolamento, saranno punite con un'ammenda da L. 5 a L. 50.

Art. 191.

I regolamenti speciali che saranno deliberati dalle Autorità giudiziarie per l'interno loro servizio, prima di essere posti in esecuzione, saranno trasmessi al Ministro della Giustizia.

Art. 192.

Per la Corte di Cassazione verrà pubblicato apposito regolamento da approvarsi con Reale Decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 193.

Quando la causa iniziata anteriormente al 1.^o maggio 1860 riflette una persona che, a mente dell'art. 56 del Codice di

Procedura Civile, deve esser provvista di curatore speciale, se niuno è comparso a rappresentarla, e la contumacia di detta persona non è ancora pronunciata, ovvero la causa non fu ancora affissa sul ruolo d'udienza, verrà deputato alla stessa persona un curatore speciale sull'istanza dell'attore o della parte più diligente, in conformità dell'art. 174 del presente Regolamento.

Art. 194.

Qualora debbasi promuovere l'esecuzione di sentenze o di ordinanze anteriori al 1.º aprile 1855 o di atti contrattuali fatti per pubblico instrumento ed insinuati anteriormente a detta epoca, l'Ufficiale procedente dovrà essere munito di copia rivestita della forma esecutiva e non potrà questa spedirsi salvo siasi ottenuta l'autorizzazione richiesta dall'art. 681 del Codice di Procedura Civile.

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli

Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici

G. B. CASSINIS.

INDICE

CAPO I.	Delle citazioni e degli atti relativi	<i>Pag.</i> 3
CAPO II.	Delle udienze dei Giudici di Mandamento, e della comparizione delle parti	5
CAPO III.	Del modo di procedere davanti ai Tribunali di Circondario, e dinanzi a quelli di commercio	10
SEZ. I.	Dell'istruttoria	ivi
SEZ. II.	Delle udienze	21
SEZ. III.	Delle sentenze	34
SEZ. IV.	Delle cause commerciali	37
CAPO IV.	Delle appellazioni	42
CAPO V.	Dei giudizi di distribuzione, di subastazione e di graduazione	43
CAPO VI.	Delle ferie	47
CAPO VII.	Del Pubblico Ministero.....	49
CAPO VIII.	Delle Segreterie	50
CAPO IX.	Degli Uscieri	61
CAPO X.	Dell'ammissione al beneficio dei poveri	63
	<i>Disposizioni generali</i>	66
	<i>Disposizioni transitorie</i>	70

STAMPERIA REALE.

